

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Marzo 1861.
dal Ministro dell' Interno

OGGETTO

Repartizione del regno e autorità governative

/ L'originale di questo progetto non fu rimesso alla Segreteria /

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Audinet - Caracciolo - Galeotti
» 2° Coscanelli - Bertini - Saturnofio
» 3° Leopardi - Morza - Depretis
» 4° Nicasoli D.^{lmo} Cytana - Pioli
» 5° Melegari f. A. - Borgatti - DeBlasis
» 6° Sanattoni - Sorio - DeVinenzi
» 7° Allievi - Martinelli - Chiapusso
» 8° Conforti - Cecchio - Alfieri
» 9° Laura Gio. Fabrizi - Conello

Relatore Cecchio

Adottata nella tornata del 6. luglio 1861.

CAMERA DEI DEPUTATI

(N° 1)

PROGETTO DI LEGGE**presentato dal ministro dell'interno****(MINGHETTI)**nella tornata del 13 marzo 1861

Repartizione del regno e autorità governative.

SIGNORI,

L'ordinamento del regno deve avere per base la repartizione territoriale.

A questo fine provvede la legge presente, la quale si accosta di tal guisa a quella del regno italico dell'8 giugno 1805, ed alle leggi napoletane del 1 maggio 1816 e 16 aprile 1819; sebbene queste siano destinate alla sola circoscrizione, laddove negli altri Stati italiani la circoscrizione era talvolta congiunta alla legge comunale e provinciale, talvolta alla sola legge provinciale, talvolta divisa fra entrambe. Ma, oltre a ciò, questa legge contiene ancora le attribuzioni dei funzionari governativi, ne determina la gerarchia, dà le norme principali sulle categorie degli impiegati.

Il comune è la prima e la più semplice associazione delle famiglie aventi interessi intimi e quotidiani fra loro. Esso dee liberamente amministrarsi, salva quella vigilanza che nella legge relativa sarà indicata.

L'altra aggregazione parimenti naturale è la provincia, la quale ha origine pur essa da interessi comuni di un ordine più complesso e dalle tradizioni.

Se vi ha paese in Europa, dove la provincia formi un ente spiccato e direi quasi necessario, o per ragione geografica, o per ragione storica, ella è veramente l'Italia. Ivi, intorno alla città, quasi intorno a nucleo di cristallizzazione, poco a poco si agglomerarono i comuni minori e rurali, e strin-

(7)

2

sero vincoli che non si possono nè disgregare fra loro nè confondere con altri. Erra dunque chi crede potersi la provincia italiana artificialmente delineare ed ingrandire ad arbitrio secondo le opportunità; essa è, a mio avviso, già costituita dalla geografia e dalla storia, salve poche rettificazioni; ma di ciò dirò più oltre.

In ogni provincia vi è una potestà governativa alla quale la presente proposta dà il nome di prefetto, sia per cancellare antiche e svariate memorie, sia perchè quello d'intendente attribuito ad altri funzionarii nel ramo delle finanze parve meno opportuno. Il prefetto rappresenta il Governo, ed ha in questo schema molto maggiori attribuzioni di quello avesse finora nelle leggi vigenti in Italia e fuori. Tutti gli affari che possono terminarsi dal prefetto senza salire a più alta gerarchia gli sono attribuiti e gli è data entro il cerchio delle leggi e sotto il superiore indirizzo ogni ampiezza di risolvere e di eseguire.

Una riforma capitale, la quale differenzia questa legge dalle altre analoghe, si è l'abolizione del contenzioso amministrativo. Quali siano le ragioni che a ciò m'indussero, quali i modi e i temperamenti adottati, si vedrà nella legge speciale che vi sarà fra breve presentata.

Ma, abolito il contenzioso amministrativo, potè parere a prima giunta inutile la conservazione dei Consigli di prefettura. Un più maturo esame mi ha persuaso a mantenerli, restringendo il numero dei consiglieri; ed i motivi che a ciò m'indussero furono i seguenti. Primieramente, nell'ufficio di prefettura, i consiglieri possono essere i veri direttori degli uffizi e soprintendere ai diversi rami del servizio. Il che tanto più è conveniente, quantocchè non si è creduto di ripristinare l'ufficio di segretario generale, al quale le leggi italiane e le napolitane davano troppo ampie facoltà. In secondo luogo, molte sono le trattazioni di affari non contenziosi che per maggiore studio e gravità conviene risolvere collegialmente. Da ultimo, l'ufficio dei consiglieri di prefettura è il primo grado dell'amministrazione superiore, e le condizioni che si pongono alla loro nomina, tanto per istudi teorici quanto per esperienza pratica, danno guarentigia che il Governo troverà in essi sagaci ed abili cooperatori.

Al disotto dei consiglieri sono poste due categorie d'impiegati: quella di segreteria e quella d'ordine. Questa distinzione, la mancanza della quale nelle antiche provincie dava luogo a molti inconvenienti, è introdotta nella proposta presente. Ma, richiedendo dagli impiegati di segreteria minori requisiti di quelli che occorrono per la carriera superiore, non si toglie loro la possibilità coll'ingegno e cogli studi di potervi aspirare, e similmente si conserva la facoltà di adoperare nei vari rami della contabilità e della sicurezza pubblica quegli impiegati di segreteria che vi avessero maggiore attitudine. L'esame, e per conseguenza il concorso, è posto come condizione all'ammissione degli impiegati di segre-

leria. La categoria degli impiegati d'ordine comprende il protocollo, l'archivio, la spedizione e la copisteria.

Abbiamo detto che la provincia ed il comune sono le due corporazioni essenziali al dissotto dello Stato. Ora debbo parlare di due altre repartizioni, quella dei circondarii e quella delle regioni.

Con una legge di autonomia comunale e provinciale, con una legge che porta la vigilanza richiesta sui vari istituti nel capoluogo della provincia ove siede il prefetto, il circondario sembra essere un riparto inutile e soverchio. È mia opinione che veramente esso sia destinato a scomparire in un tempo più o meno remoto; e se ovunque fossero in Italia vie ferrate e facilità di comunicazione di ogni genere, non mi sarei peritato di proporre l'abolizione. Ma nelle condizioni presenti della penisola, e specialmente in alcune parti dell'Italia centrale e meridionale, mi parve opportuno di conservarlo, almeno temporariamente, ponendovi un viceprefetto. Se non che il circondario cessa di essere un centro amministrativo, onde il viceprefetto non ha, in questo schema, autorità propria; esso è un consigliere di Governo, collocato in un punto secondario della provincia per invigilare all'esecuzione della legge, per adempiere gli ordini del prefetto, per facilitare le relazioni fra il capoluogo e le parti più remote. Come questo organismo si colleghi all'ufficio di pubblica sicurezza, si vedrà nella legge relativa a questa materia che fra breve avrò l'onore di presentare al Parlamento.

Le provincie italiane furono sinora aggregate in riparti più vasti, che ebbero centro in alcune città cospicue per popolazione, per ricchezza, per arti, per tradizioni e per splendore. Il moto nazionale d'indipendenza e di unificazione ha per sempre annullata la personalità politica degli Stati, e noi dobbiamo fare tale opera che nulla possa mettere a repentaglio quell'unità che fra tanti pericoli e fra tante difficoltà abbiamo acquistata. Ma la unità politica importa essa necessariamente la unità amministrativa? Le istituzioni peculiari che fiorirono nei vari Stati d'Italia, i regolamenti proprii di ciascuno debbono anch'essi assimilarsi e pareggiarsi? Quelle tendenze, quelle abitudini, quegli interessi che erano stabiliti intorno ai centri predetti, si possono distruggere? O hanno una ragione vera di esistere nell'organismo italiano? E, dato che si possano distruggere, è opportuno farlo immediatamente? Non vi deve essere un periodo di transizione, nel quale (unificato tutto ciò che è sostanziale, la politica, le armi, la finanza, la legislazione) la parte amministrativa e, dirò così, tutto l'accessorio duri con quella varietà che si attempera all'indole diversa dei popoli ed alle loro presenti usanze? Io credo di sì, e credo che l'imporre subito e dovunque le identiche forme ed i medesimi regolamenti recherebbe gravi inconvenienti e susciterebbe gravi ripugnanze, senza corrispondente profitto. Ma questa varietà non

(7)

(7)

4
può lasciarsi alle singole provincie, perocchè sarebbe un portare l'anarchia nell'amministrazione, sarebbe un rinvertire al periodo di maggiore divisione italiana, e nuocerebbe alla unità del sostanziale, a quella meravigliosa concordia con cui gli Italiani pronunciarono che in uno Stato unico potevano trovare soltanto la forza, la prosperità e la durevole pace.

La regione adunque, quale noi la concepiamo, potrà tornare accetta sì a coloro che veggono in essa una naturale varietà destinata a conservarsi ed a cooperare con bella armonia all'unità nazionale, sì a coloro che vagheggiano come fine anche l'unificazione amministrativa, ma non possono chiudere gli occhi sulle difficoltà che questa unificazione incontrerebbe d'un tratto.

Essa ha il vantaggio di fondarsi sopra uno stato di fatto ed abituale, e quindi di poterne essere o la conferma nei giusti termini o il più acconcio temperamento e mezzo di transizione.

Nella presente proposta la regione è considerata solo come un ente governativo. Il governatore non è altro che un delegato del ministro, e specialmente del ministro dell'interno, per esercitare molti uffici che al prefetto non possono abbandonarsi. Tali sono le risoluzioni sui ricorsi, l'approvazione dei regolamenti, il giudizio delle materie che interessano più provincie, e via discorrendo. Io prego il Parlamento di voler bene considerare questo punto, che il governatore non detrae nulla ai poteri del prefetto, ma compie solo quegli uffici che sarebbero proprii dei ministri, e in particolare del ministro dell'interno. L'ufficio di governo è, se vuolsi, una ruota novella nell'organizzazione amministrativa, ma è la ruota necessaria ad impedire la centralità.

Ma quali sono le regioni in cui dovrebbe ripartirsi l'Italia, e quali sono le provincie, quali i comuni? Io stimai di non poter di colpo presentare al Parlamento la ripartizione già compiuta, e invoco a tal uopo l'aiuto d'una Commissione da esso eletta. Ma lasciando alla Commissione di far gli studi particolari e di fornire i suggerimenti opportuni, io debbo però indicare le norme generali, secondo le quali essa dovrebbe operare, e che sono le seguenti:

I comuni si conserverebbero come sono, salve le modificazioni richieste dai comuni stessi e riconosciute di pubblica utilità. Per quanto possa deplorarsi la quantità dei piccoli comuni che è in Italia, per quanto possa desiderarsene l'aggregazione, non è di un regime costituzionale ed ordinato il portarvi una mano violenta. Nella legge comunale e provinciale sarà indicato con quale metodo e con quali cautele si possa in processo di tempo venire a tale aggregazione.

Quanto alle provincie, io ripeto che nella maggior parte d'Italia esse non sono artificiali nè surte a caso, ma sono un portato della storia ed un risultamento d'interessi veraci. L'idea pertanto di fare in questa parte grandi mutazioni mi ripugna assolutamente. Nè saprei, per vaghezza di più ampia

circoscrizione, agglomerare artificialmente varie provincie fra loro, nè per servire a interessi municipali saprei dividerle. La provincia in Italia, quale l'ha fatta la natura e la storia, non è in quantità minore di duecento mila abitanti, nè in generale passa i cinquecento mila, tranne qualche eccezione. La Commissione adunque in questa parte avrebbe piuttosto un lavoro di rettificazione e di miglioramento da fare che un lavoro di vera ripartizione.

Le provincie di Sicilia e quelle di Napoli rimarrebbero, a mio avviso, in sostanza quali sono. Vedrà la Commissione imparzialmente se convenisse introdurre qualche modificazione nelle provincie dell'Abbruzzo Ulteriore I e nell'Abbruzzo Citeriore, rispetto ai loro confini colla provincia di Ascoli, e con quella di Rieti, ove questa venisse ripristinata.

L'Umbria, oltre la predetta modificazione rispetto all'attuale circondario di Rieti, dovrebbe subirne alcun'altra ne'suoi rapporti colla vicina Toscana.

La Toscana ha naturalmente cinque antiche provincie: Firenze, Pisa, Siena, Lucca, Arezzo; l'ingrandimento e le ricchezze di Livorno ne fanno naturalmente una sesta provincia marittima. La Commissione vedrà se la provincia di Grosseto abbia ragione di esistere separatamente.

Alla Toscana si aggregerebbe la più gran parte del circondario di Massa e Carrara; e si aggregerebbe Sarzana sino alla Magrà, mentre d'altra parte il versante orientale dell'Apennino si riunirebbe necessariamente alle provincie romagnole, colle quali ha comuni tutti gl'interessi.

La ripartizione delle Marche e dell'Emilia rimarrebbe nello stato quale si trova senza rilevanti mutazioni; salvo la provincia di Massa e Carrara, della quale una parte, come abbiamo detto, si unirebbe alle provincie toscane, mentre l'altra frazione ed il circondario di Pontremoli si unirebbero alla provincia di Genova.

Similmente i due circondari di Voghera e di Bobbio dovrebbero naturalmente appartenere alla provincia di Piacenza.

Quanto alla Lombardia, io mi atterrei piuttosto alla divisione che è più lungamente durata, di quello che alla presente; e rispetto alle antiche provincie, prenderei per base del riparto provinciale le Divisioni quali erano stabilite dalle leggi precedenti a quella del 23 ottobre 1859.

E tutto ciò dico senza escludere quelle modificazioni che la Commissione stimasse necessarie al reciproco vantaggio delle provincie, ma senza sostanziali alteramenti.

Più ardua è la questione delle regioni. Tre elementi si dovrebbero perciò avere a calcolo:

- 1° L'elemento geografico;
- 2° L'elemento storico, e la comunanza di leggi avute per lungo tempo, che hanno creato abitudini ed interessi;
- 3° Le inclinazioni delle popolazioni.

Non si può fare assegnamento unico sopra alcuno di essi, e

(7)

6. converrebbe riunirli tutti e insieme contemperarli per trarne equa conclusione.

Alcune regioni sono fatte dalla natura, come le isole di Sicilia e di Sardegna. Se non così spiccate, però molto manifestamente segnate nell'Italia inferiore per monti e per corsi d'acque sono la Calabria, le Puglie, la Campania, e gli Abruzzi, se non si creda meglio di unire la parte adriatica di questi ultimi alle Marche e la parte aquilana riserbare ad altri destini. Distinti similmente nell'Italia superiore sono la Liguria ed il Piemonte.

La Toscana partecipa di regione geografica, ed inoltre le abitudini e gli istituti ne fanno un compartimento speciale, al quale sarà da osservare se convenga aggiungere la provincia dell'Umbria.

Per la diversità degli istituti e delle leggi che ebbe finora, più che geograficamente la Lombardia forma una regione separata.

Ove si tenessero segregate le Marche dagli Abruzzi, esse potrebbero invece riunirsi alle Romagne.

Il paese che ha più difficoltà a formare una regione unica, si è l'Emilia. Se dal Po alla Cattolica vi sono attinenze geografiche, vi ha per altro tale varietà d'istituti e di leggi tradizionali da renderne poco agevole l'assimilazione amministrativa. La costituzione dell'Emilia sotto la dittatura Farini fu un espediente politico anzi che un organismo amministrativo. Sarà dunque da esaminare innanzi tratto se convenga conservare unita l'Emilia o dividerla. E nel primo caso, se aggregarla tutta alla regione che occupa la maggior parte della riva destra del Po, ovvero formarne una regione propria e distinta. Nel secondo caso poi sarà da vedere se l'uno dei due antichi ducati o entrambi debbano riunirsi alla regione Subalpina. Intorno a questi punti la Commissione sarà chiamata ad esprimere il suo voto, tanto più liberamente quanto maggiore è la riserva che io mi credo in dovere d'impormi.

Su queste basi la repartizione del regno sarebbe determinata con decreto reale al più presto possibile, e dentro il termine dell'anno corrente; essendo sommamente urgente il definire questa materia, il dare ad ogni parte del territorio il suo assetto definitivo, e il chiudere una discussione la quale rade volte è scevra da passioni, e può dar luogo a controversie poco propizie al fine supremo al quale intendiamo.

Le disposizioni transitorie recate negli ultimi articoli sono la conseguenza logica delle mutazioni che si introdurrebbero.

È questa la prima legge che io raccomando alla vostra sollecitudine. Fatto il riparto territoriale, stabilite le autorità governative, la seconda proposta verterà intorno all'amministrazione comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC., ECC.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il regno si riparte in regioni, provincie, circondarii e comuni.

Art. 2.

In ogni regione vi è un governatore ed un Consiglio di governo.

In ogni provincia vi è un prefetto ed un Consiglio di prefettura.

In ogni circondario vi è un viceprefetto.

Art. 5.

Le autorità governative si valgono anche della circoscrizione giudiziaria per uffici da loro dipendenti nei casi prescritti da leggi speciali.

CAPO II.

Del governatore.

Art. 4.

Il governatore ha sotto la sua diretta dipendenza i servizi politici, di sicurezza pubblica e di amministrazione che sono di competenza del Ministero dell'interno, e vi provvede in conformità delle leggi e delle istruzioni del ministro.

Art. 5.

Egli compie inoltre quegli atti che sono di competenza degli altri Ministeri, che gli sono attribuiti da leggi o regolamenti speciali, o che gli sono delegati dai ministri coi quali corrisponde.

Art. 6.

Il governatore vigila, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, sull'andamento di tutti i servizi dipendenti dall'amministrazione dello Stato e sulla disciplina del personale addetto a tali servizi. Non ha però ingerenza nei servizi giudiziarii e militari.

(7)

Art. 7.

A questo fine i capi dei diversi servizi pubblici esistenti nella regione sono tenuti di raggugliarlo di tutti i fatti la cui gravità o natura può interessare l'ordine pubblico.

Similmente sono tenuti a comunicargli i cambiamenti nel personale dei loro uffici per le osservazioni che credesse conveniente di sottomettere ai competenti ministri, salva però la limitazione contenuta nell'articolo precedente.

Art. 8.

Il governatore è in diritto di fare e di prescrivere in ogni tempo le indagini o inchieste che allo stesso fine riconosca necessarie.

Gli ufficiali del Governo sono nell'obbligo di aderire alle sue richieste.

Art. 9.

Esso può dare, nei casi d'urgenza e sotto la sua responsabilità, ordini obbligatori per tutte le amministrazioni.

In questi casi deve immediatamente informare il Governo del Re del suo operato.

Art. 10.

Il governatore protegge tutti gli ufficiali del Governo nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 11.

Il governatore, in conformità delle leggi e dei regolamenti generali e sotto la dipendenza del ministro competente, nomina, sospende e revoca, secondo i ruoli e nei limiti determinati dal bilancio,

Gl'impiegati di segreteria e gl'impiegati d'ordine negli uffici di governo e di prefettura;

Gl'impiegati di grado inferiore in tutti gli altri rami dipendenti dal Ministero dell'interno.

Art. 12.

Il governatore, udito il Consiglio di governo, decide definitivamente dei ricorsi dei comuni e delle provincie a norma della legge comunale e provinciale.

Art. 13.

Approva i regolamenti attribuiti dalla legge ai comuni ed alle provincie;

Autorizza lo stabilimento di fiere e mercati;

Approva i cambiamenti nella classificazione delle strade provinciali, e l'introduzione di pedaggi per le medesime.

Art. 14.

Approva i regolamenti delle opere pie e la formazione in corpi morali di nuovi istituti di carità e beneficenza con una speciale amministrazione.

Art. 15.

Conferisce i posti di fondazione, le doti e i sussidi riservati al Governo del Re negli istituti d'istruzione, di beneficenza e di culto.

Art. 16.

Elegge i direttori degli istituti e i componenti le Commissioni sanitarie che siano di nomina governativa.

Art. 17.

Esercita sui consorzi facoltativi ed obbligatorii le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge consorziale.

Art. 18.

Convoca la Commissione regionale, predispone le materie da trattarsi nelle sue adunanze, provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni, nomina gli impiegati ed esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge regionale.

CAPO III.*Del Prefetto.***Art. 19.****Il prefetto**

- 1° Rappresenta nella provincia il potere esecutivo;
- 2° Provvede alla pubblicazione ed all'esecuzione delle leggi;
- 3° Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza, prende i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;
- 4° Soprintende alla pubblica sicurezza ed ha il diritto di richiedere la forza armata;
- 5° Ha l'amministrazione del servizio delle carceri giudiziarie;
- 6° Esercita nell'amministrazione provinciale e comunale le attribuzioni determinate dalla legge;
- 7° Autorizza in Consiglio di prefettura le opere pie alla accettazione di lasciti o doni ed agli acquisti di stabili, e ne approva ogni atto che interessi la conservazione del loro capitale patrimoniale;
- 8° Esercita rispetto ai consorzi facoltativi ed obbligatorii le attribuzioni determinate dalla legge consorziale;
- 9° Compie tutti gli atti che gli sono attribuiti dalle altre leggi speciali o delegati dall'autorità superiore.

Art. 20.

Il prefetto deve ogni anno raccogliere e sottoporre al Governo in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione dei comuni e delle opere pie della provincia; al quale oggetto le rispettive amministrazioni dovranno somministrargli i dati necessarii secondo i moduli determinati da regolamenti generali.

CAPO IV.*Del Viceprefetto.***Art. 21.**

Il viceprefetto invigila sotto la dipendenza del prefetto:

- 1° Alla pubblicazione degli atti del Governo;
- 2° Alla sicurezza pubblica;

(7)

3° All'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali, come pure all'esecuzione delle decisioni dell'autorità superiore concernenti i comuni e le opere pie;

4° Allo stato dei registri del censo dove non è direttamente incaricato della loro conservazione;

Fa, almeno una volta all'anno, l'ispezione dei registri dello stato civile di ogni comune;

Fa ogni anno, secondo i modelli fissati da regolamenti generali, una relazione fornita di tavole statistiche sullo stato del circondario, sui miglioramenti da introdursi nel medesimo, e sulle strade in esso discorrenti. Questa relazione sarà dal prefetto comunicata alla deputazione provinciale;

Eseguisce gli atti che gli sono delegati dal prefetto o dall'autorità superiore;

Nei casi d'urgenza provvede direttamente, rendendo conto senza indugio al prefetto del suo operato.

CAPO V.

Degli uffici di governo e di prefettura.

Art. 22.

Il governatore ed il prefetto sono rispettivamente assistiti da due consiglieri.

Ai consiglieri di governo si aggiungono, nelle materie relative alla regione, due assessori del consorzio regionale.

Possono esservi consiglieri aggiunti.

Art. 23.

I consiglieri di governo e quelli di prefettura:

1° Coadiuvano il governatore o il prefetto nell'esercizio delle sue funzioni;

2° Dirigono gli uffici di segreteria e di ordine;

3° Danno voto sulle materie che vengono loro deferite;

4° Fanno, ove occorra, le veci di viceprefetto e di questore.

Art. 24.

Presso il governatore, il prefetto e il viceprefetto v'ha un ufficio di segreteria, il quale comprende anche i ragioniere e i delegati di pubblica sicurezza, secondo il ruolo determinato;

Art. 25.

Havvi inoltre un ufficio d'ordine, il quale comprende il protocollo, l'archivio, la spedizione e la copisteria, secondo il ruolo determinato.

Art. 26.

Per essere ammesso alle cariche di segreteria è necessario aver compiuto regolarmente tutto il corso degli studii secondarii e subire un esame intorno alle materie che saranno determinate con decreto reale.

Per essere ammesso alla carica di consigliere è necessario:

1° Avere la laurea in legge;

2° Aver passato tre anni almeno negli uffici di segreteria;

3° Subire un esame teorico e pratico intorno al diritto amministrativo ed alle altre materie che saranno determinate con decreto reale.

(7)

CAPO VI.

Disposizioni comuni.

Art. 27.

Le spese di alloggio per il governatore, per il prefetto e per il viceprefetto, come pure quelle dei locali necessari ai loro uffici, sono a carico delle circoscrizioni alle quali rispettivamente soprintendono.

Art. 28.

Le spese di mobili, di rappresentanza, e di ufficio sono a carico dello Stato.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 29.

La circoscrizione delle singole regioni e la loro divisione in provincie, circondarii e comuni saranno determinate entro l'anno corrente per regio decreto, previo il parere di una Commissione a tale uopo eletta dal Parlamento.

Art. 30.

Tutti i locali di proprietà governativa, che servivano per lo passato ad uso dei funzionarii e degli uffici indicati nella presente legge, passano a disposizione dell'amministrazione alla quale viene attribuito l'obbligo di somministrare i locali medesimi.

Pellati

SESSIONE 1861

N° 7, 8,
9, 10-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE PRELIMINARE E PROPOSTA DI ARTICOLI TRANSITORII

DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

AUDINOT, CARACCIOLO, GALEOTTI, TOSCANELLI, BERTINI, PATER-
NOSTRO, MAZZA, LEOPARDI, DEPRETIS, RICASOLI B., OTTANA,
PIROLI, MELEGARI LUIGI AMEDEO, BORGATTI, DE BLASIS, PA-
NATTONI, POERIO, DE VINCENZI, ALLIEVI, MARTINELLI, CHIA-
PUSSO, CONFORTI, TECCHIO, ALFIERI, LANZA G., FABRIZI, TONELLO

sui progetti di legge presentati dal ministro dell'interno

nella tornata del 15 marzo 1861

Repartizione del regno e autorità governative — Ammini-
strazione comunale, provinciale, e regionale.

Tornata del 22 giugno 1861

SIGNORI,

Sono quattro gli schemi di legge che presentava il mi-
nistro dell'interno a questa Camera, nella tornata del 15
marzo:

Il primo, — Repartizione del regno ed autorità gover-
native;

Il secondo, — Amministrazione comunale e provinciale;
elezioni comunali e provinciali;

Il terzo, — Consorzi fra privati, comuni e provincie per
cause di pubblica utilità;

Il quarto, — Amministrazione regionale.

Appenachè i quattro schemi vennero distribuiti agli Uffici,
ognuno intravvide la difficoltà immensa, a non dire la morale
impossibilità, che sì vasto disegno (il quale, nonchè dar nuovo

(7, 8, 9,
10-A)

2

sesto all'intera amministrazione dei comuni e delle provincie, metteva innanzi per prima la questione dello *scompartimento del territorio*) avesse di corsa a discutersi, e nella pendente Sessione giungesse a riscuotere la cercata approvazione delle due sedi del Parlamento.

È teorema ricevuto universalmente il *decentramento amministrativo*.

Governare di lontano, amministrare sopra luogo, sono assiomi che appagano l'intelligenza di tutti, e rispondono insieme alle più antiche e generali tradizioni del popolo italiano.

Già si comprende come, spente le diffidenze del potere assoluto, che si radicava sul più complicato *accentramento*, il patrio Statuto dovesse aprir l'adito a restituire alle provincie ed ai comuni la naturale autorità di sorvegliare e condurre a loro grado i proprii interessi.

Ma se il teorema da tutti professato è superfluo lo spendere parole a dimostrarlo, non perciò si appresentano meno spinose le vie per le quali, rafforzando ognora più il fatto della *unità italiana*, si ritorni al rimpianto possesso delle prische franchigie provinciali e comunali.

L'arduo dei problemi, che quindi derivano, generò in ogni Ufficio l'opinione che il nuovo ordinamento, ideato dall'onorevole ministro, voleva essere disaminato, ponderato, corretto con tale uno studio, da doverne, superati gli impedimenti, mandar soddisfatta la aspettazione grandissima del paese.

La legge comunale e provinciale è la grande arteria entro cui scorre la vita interna dello Stato; e da essa diramansi ed in essa ritornano, con avvolgimenti più o meno brevi, tutte le leggi correlative.

Le condizioni amministrative si immedesimano così colla civiltà d'un popolo, che, nelle stesse più grandi fasi della sua storia, ei non le muta né repentinamente, né onninamente.

Trovate il municipio romano ancora superstite dopo le illuvioni dei barbari.

Le nazioni europee, nel loro successivo riscatto dalla monarchia assorbente del *seicento*, hanno anteposto di arrivare alla riforma amministrativa partitamente, piuttostochè affrontarla nel suo concetto universale.

La quale peritanza nello abbracciare lo insueto, eziandio presso quei popoli che per vendetta contro il passato posero a repentaglio la forma nazionale, ci fa manifesto come sperimentaronsi più lunghi e faticosi gli ostacoli nell'amministrazione, che non nel reggimento politico.

La Francia che uscì dalla rivoluzione, smantellata ogni sommità e preso a simbolo il livello, gettò le fondamenta dei suoi ordini comunali nella legge del 18 dicembre 1789. Poi, la Costituzione del 5 fruttidoro, anno III, volle togliere il be-

neficio di quegli ordini ai comuni che non sommassero cinquemila abitanti. Ma la legge del 28 piovoso, anno VIII, auspice il primo Console, restaurava la amministrazione municipale in tutti i comuni. — Cambiarono le costituzioni politiche. L'assetto amministrativo, sancito per la legge dell'anno VIII, non fu radicalmente mutato (1). Eppure, tralle altre, la legge sull'amministrazione municipale, bandita il 18 luglio 1837, si era aggirata nell'arena parlamentare per ben quattro anni (2).

(7, 8, 9,
10-A)

Il Belgio, ripigliate per la rivoluzione le sue tendenze franco-latine, dovette coordinarvisi colle nuove leggi comunale e provinciale del 30 marzo e 30 aprile 1836, che occuparono larga parte di più Sessioni del Parlamento. E poichè alla detta legge comunale 30 marzo furono desiderate alcune modificazioni, quest'esse non vennero indotte salvochè in pochi articoli, che formarono il tema di due distinte leggi, 30 giugno 1842, n. 504 e 505.

A noi non intervenne diversamente dai Francesi e dai Belgi.

La legge del 7 ottobre 1848, che iniziò le provincie e i comuni alla vita rappresentativa, la creò il regio Governo a cui le Camere avevamo conferito i pieni poteri. — Essa legge ebbe titolo di *provvisoria*.

Varii Gabinetti, succeduti all'autore di quella, tentarono modificarla.

Il primo progetto di riforma è del ministro Galvagno, 2 dicembre 1830. — La Camera dei deputati lo studiò negli Uffici. L'onorevole Boncompagni, a nome della Giunta, diede la relazione 1° aprile 1831; ma, fattovi sopra qualche commento, il 12 maggio si decretò di sospenderne la discussione.

Un altro disegno del ministro Pernati, 1° giugno 1852, proponeva lo scioglimento della fusione amministrativa delle provincie. L'onorevole Mantelli ha esibito alla Camera la relazione il 12 giugno. Nel 4 novembre la proposta legge fu ritirata.

Il ministro Rattazzi presentò successivamente tre progetti.

L'uno, 5 maggio 1854, pel riordinamento dell'amministrazione dei comuni e delle provincie.

Il secondo, 10 dicembre 1853, si restringeva alla parte concernente l'amministrazione provinciale: e a codesto pose alcune varianti il ministro medesimo addì 15 febbraio 1856.

(1) Leggi 21 marzo 1831, 18 luglio 1837, 3 maggio 1835.

(2) Dalla Camera de' Pari nel 1833 passava a quella dei deputati, che la votò modificata il 10 marzo 1834. Di nuovo, l'11 dicembre 1834 ai Pari, che la votarono con altre modificazioni il 7 aprile 1835. Tornava il 27 febbraio 1836 ai deputati, che la votarono con altre modificazioni l'11 febbraio 1837. Per la terza volta, il 18 febbraio 1837 ai Pari, che la votarono con altre modificazioni il 4 aprile. Per la terza volta, il 5 maggio 1837 ai deputati, che la votarono con altre modificazioni il 19. Finalmente il 16 giugno 1837 ai Pari, che la approvarono il 6 luglio.

(7, 8, 9,
10-A)

4

La Giunta, essendo relatore l'onorevole Rebecchi, delineava non molti articoli: instava per lo scioglimento delle divisioni amministrative. (Relazione 3 maggio 1856).

Il terzo progetto del ministro Rattazzi, circa l'amministrazione provinciale, ha la data del 9 gennaio 1857; e sovr'esso riferì per la Giunta l'onorevole Paolo Farina (9 giugno 1857).

Il progetto del 1854 era venuto meno senza che se ne facesse relazione alla Camera. Sugli altri due, mutato il ministro, non fu aperta la pubblica discussione.

A sua volta l'illustre conte di Cavour, che reggeva il portafogli dell'interno, offerse alla Camera un nuovo schema, 13 gennaio 1859; il quale, sopravvenuta la guerra, andò in obbligo prima ancora che uscisse dai torchi.

Da ultimo, restituito in ufficio il ministro Rattazzi, fu promulgata, pendente la dittatura regia dell'anno 1859, la legge 23 ottobre sulla divisione del regno, e sull'amministrazione comunale e provinciale. — Allora il territorio del regno era circoscritto nei termini posti dai preliminari di Villafranca.

Le felicità dell'anno che venne appresso diedero origine alla domanda: se poi la legge 23 ottobre contenterebbe le provincie tutte e i comuni del regno d'Italia?

Il Governo rispose che no. E di qui i nuovi schemi di legge dal ministro dell'interno diligentemente ammanniti.

La propria importanza, vantata financo dai piccoli borghi; la dignità rispettiva di essi a fronte dei finitimi; l'amor proprio delle persone, accarezzato od offeso dalle facoltà, ampie o ristrette, accordate o tolte alle cariche provinciali e comunali; questi e cento altri rispetti, — per non toccare dei principii direttivi della legge intorno agli infiniti negozi che pure abbracciano il patrimonio comune delle famiglie componenti il reame, — moltiplicarono sempre le controversie che dovunque ha sollevate e solleva una legge di siffatta natura. E le innumerevoli difficoltà si convertono necessariamente in altrettanto tempo da spendere negli Uffici e nella Giunta, chi voglia spianare il terreno ai combattimenti parlamentari.

Tutti riportammo dall'ufficio codeste impressioni. Onde a taluno fra noi pareva migliore partito che il ministro, anzichè l'intero nuovo edificio, avesse ritracciato la legge 23 ottobre 1859, e modificati, secondo i suoi concetti, quei soli articoli i quali ci menassero al massimo *decentramento* compatibile colla *unità*. Perocchè agli italiani, anche più delle altre nazioni, abbondano le cause di zelare il detto *decentramento*. E chi, in verità, stimerebbe agevole di amministrare in Italia, se riserviamo al Centro il giudizio sopra materie di quotidiana spedizione, e le decisioni di tutti i Corpi minori soggettiamo all'approvazione od al *veto* della capitale?

Con tutto ciò la mole del lavoro presentatoci dal ministro non iscoraggiava; ed il bene innegabile che ridonderebbe alla patria, posandola su di un sistema di larghe franchigie amministrative, ne stimolava alla alacrità.

Volgemmo quindi la discussione intorno ai progetti ministeriali.

(7, 8, 9,
10-A)

Affacciavasi primo nell'ordine, e nella gravità per conseguenze politiche, il quesito: se si dovesse inframmettere nel regno, tra la provincia e lo Stato, quel nuovo *Ente* cui il ministro dà l'appellativo di *Regione*.

È noto che le obiezioni a questa creazione precorsero l'annuncio ufficiale del nuovo *Ente*; e riuscirono tanto più spettabili, perchè senza calore di partito si tenevano negli alti e tranquilli domini della ricerca del vero. —

A chi ben consideri le origini del nostro movimento verso l'*unità* italiana, verrà fatto scoprire la causa prima di quelle obiezioni. —

I capitoli di Villafranca, pretendendo por fine alle inquietudini destate in Europa dalle vecchie condizioni d'Italia, proclamarono una federazione di Stati; e questi (salvo solo le provincie tra Mincio e Ticino) coi limiti segnati nel nefasto Congresso del 1815.

Accettare la Confederazione era tanto come riconoscere il principato straniero nella penisola, e richiamare i proconsoli dell'impero austriaco, e rifare la triste istoria delle impotenti nostre agitazioni. — Non si trovò scampo e salute per noi che nella *unità*.

Che era mai la *unità* d'Italia innanzi a luglio del 1859? — Un assunto filosofico; un canto da sposare all'arpa del poeta; il rimpianto de' classici sulla grandezza di Roma; la leggenda sanguinosa dei nostri martiri; e, al meglio, il generoso istinto della nostra gioventù che, sulle penne della sua fede, si lascia indietro i consigli dell'uomo di Stato.

Potremmo noi asserire che la *unità* fosse la sostanza dei desiderii del popolo?

Troppe erano le tradizioni gloriose dei comuni italiani, e ciascuno degli Stati, eredi di quelli, s'era pur formata una storia. Profonde e dolorose vivevano le memorie di male spente rivalità di provincia; suscitate da colpe di popoli; per libidine d'imperio, riaccese da' principi. Ogni terra contava con santa superbia le tombe de' suoi grandi; ma invidiava, come non sue, le celebrità delle altre. I despoti facevano inneggiare dal verso cesareo le reggie di Napoli, di Roma, di Firenze, e fin d'Este: immaginavano che le insegne d'estraneo principe avessero virtù di contenere i sudditi inconsapevoli. Più intenso quasi il sospetto nell'Austria, che robusta in noi la speranza. Pochissimi i credenti che le sparse membra si ridurrebbero nell'unica famiglia italiana.

Chi avrebbe profetato, una delle cento città, coronata dal serto regale, convocare i legati dell'intero paese, quanto e' si distende dal mare siculo alle Alpi?

Ma senza *unità* è impossibile la *indipendenza*. — Con questo grido, ripetuto dall'eco degli ultimi colli meridionali,

(7, 8, 9,
10-A)

6

dovevano gli italiani congiungersi in una sola fede, in un solo battesimo. *Unità* era il mezzo, il simbolo della forza.

I Toscani, primi in lettere, in arte, in filosofia, erano anche primi nel 1859 ad affermare l'*unità*: — degna progenie di Dante e del Machiavelli.

Così, nel giro di pochi mesi, e Lombardia, fedele al suffragio universale del 1848, e Parma e Modena e Romagna e Toscana pel plebiscito del 1860, gareggiando a chi più presto stringesse la bandiera del Re cittadino e soldato, a queste antiche provincie si congregarono. — Era un popolo di dodici milioni.

L'esempio fruttificava. Altre genti d'Italia ci stendevano le braccia. — Persecuzioni atroci; basse vendette; sfacciatissimi abusi di religione; ogni cosa, che Austria fece e la Curia di Roma e il Borbone di Napoli ricopiarono, affrettava i destini della penisola.

Da un lato, le milizie de' volontari guidate da colui che la storia ha collocato fra gli eroi di Plutarco; dall'altro, l'esercito regio sulle orme auguste del principe, — aiutano con trionfali armi le legittime insurrezioni; e alla Sicilia, a Napoli, all'Umbria, alle Marche aprono le urne, dalle quali l'Italia esce unificata.

Tutto s'è vinto in nome della *unità*. — Né mancano i voti delle Venezie e di Roma; quinchinate in ispirito di devozione alla patria. —

E mentre l'Italia venivasi con tanta fatica costituendo, non è meraviglia se le genti, gelose dell'opera loro, stessero in apprensione di qualsivoglia *scompartimento* che per avventura paresse rendere immagine delle antiche circoscrizioni politiche, felicemente abrogate. Codesta immagine, agli occhi di molti, sarebbe come un culto al passato, che presuppone o l'idea di una *unione federale*, o men ferma la fede nella *unità*.

Sicuramente l'egregio ministro proponendo le Regioni, non ha inteso disdire al dogma della *unità nazionale*.

Sicuramente il pensiero delle Regioni gli venne frammezzo agli ostacoli dello attuare la completa unificazione amministrativa e governativa, quando lo Stato formavasi repentinamente, e di paesi con abitudini, con leggi, con taglie diverse. — Perché la legge è qualche volta men forte dell'abito, alle usanze particolari volle andar riguardoso. Gli parve che il Governo *regionale* avrebbe potuto agevolmente rispondere a certe forme, seguire certe vestigia, che tuttavia qua e là si riscontrano, e che, per avventura, alla *unità sostanziale* non fanno contrasto. —

Non disconosciamo che, se mai la completa unificazione amministrativa e governativa dovesse farsi improvviso per decreto di dittatore o per diplomazia di principe, non tutti i cittadini né dappertutto se ne sentirebbero paghi e persuasi. Ma, posto che una legge a questo fine sia consacrata dai voti del Parla-

mento, il quale abbia con paziente cura vagliati i vizi da purgare, le anticaglie da smettere, le modernità da innestare, ogni terra le farà buona accoglienza: perchè un popolo civile non si disdice; ed il popolo italiano, eleggendo i suoi deputati, ha già segnato colla mano e col cuore le leggi che detteremo per assodare l'augurata *unità*.

(7, 8, 9,
10-A)

Nulla più conferisce alla unità nazionale, ed alla sintesi di uno Stato, che la colleganza immediata tra il Potere centrale e i naturali suoi aiuti, le provincie e i comuni.

S'arrestarono nondimeno gli uffizi a meditare e discorrere per filo e per segno, se tornasse acconcio sperimentare la proposta *repartizione territoriale*.

Sotto due aspetti andavano considerate le *Regioni*, giusta l'idea del Ministero.

Il primo suo progetto di legge presenta la Regione come *ente governativo*, ossia come uno *scompartimento*.

Il quarto progetto la presenta come *ente morale*, ossia come un corpo *amministrativo*.

I nove Uffizi hanno unanimemente reietta la Regione *amministrativa*.

Sette la ricusarono eziandio come *scompartimento governativo*. Il sesto ed il nono invece l'avrebbero ammessa con tale carattere, ma ad un'ora suggerivano che le facoltà da attribuirsi ai governatori delle Regioni abbiano ad essere definite entro brevi e precisi confini.

La Giunta ha stimato che non sia questo il momento opportuno di tessere la cronaca delle discussioni, al chiudere delle quali hanno i Commissari confermato il responso degli Uffizi.

Tutti concordemente pronunciarono la sentenza contraria alle *Regioni* sotto forma di *enti amministrativi*.

Non unanimi nella Giunta, come già negli uffizi, furono i voti che le cancellarono eziandio nella qualità di *enti governativi*. Qui le Regioni, avversate da diciotto de' Commissari, s'ebbero il conforto di sei suffragi.

Incombeva conseguentemente alla Giunta di riprendere gli altri progetti intorno all'amministrazione provinciale, alla comunale, ed ai consorzi per causa di utilità pubblica, senza più preoccuparsi dell'ente amministrativo o governativo tra la provincia e lo Stato.

E a questo incumbente accingevasi, e tuttavia vi persiste; animata dal desiderio di presentare alla Camera tale un congegno di legge, che, diminuendo la somma degli affari al Governo centrale, e ritraendone il maggior numero alla provincia o al comune, si riesca poi finalmente, senza lesione del cardinale principio dell'*unità* dello Stato, a quel *decentramento* amministrativo, a quella naturale ed efficace espansione della vita nei comuni e nelle provincie, che è l'intento

(7, 8, 9,
10-A)

8

dei popoli, l'assunto della moderna scienza amministrativa, la paura dei Governi assoluti.

Sennonché, l'opera è piena di assai sottili rispetti. E quando bene nella Giunta fosse stata la fiducia di compierla in uno o due mesi, non era a sperare che ambe le Camere, in questa prima parte della Sessione, e ne imprendessero la discussione e la suggellassero. —

Frattanto i dibattimenti della Commissione avevano appalesato come alcune provincie del regno versino in condizioni anormali, alle quali urge che si provvegga con temperamenti precarii, di transizione.

A ciò dee porsi mano senza ritardo, chi non vuole che la Camera incorra nel biasimo di lasciare senza aiuti il Governo, rimpetto alle flagranti necessità dei tempi e dei luoghi.

Una grande rivoluzione ha trionfato in Italia; ma più profonda conviene che la riguardiamo nelle sue provincie meridionali.

Colà il cupo dispotismo dei Borboni aveva studiato interdire ogni lume di civiltà.

I popoli si levarono di dosso quella cappa di piombo, e si giurarono concordemente membri perpetui d'Italia una.

Nondimeno, dall'*avara Babilonia*, che Petrarca già dal suo tempo chiamava « *fontana di dolore, albergo d'ira, scuola d'errori,.... fucina d'inganni* » il detruso Francesco, e i fautori di lui, sguinzagliano ribaldi, e scherani d'ogni colore, ad instigare feroci reazioni.

Queste riflessioni hanno dato motivo alla Giunta di dichiararsi inchinevole ad accomodare al ministro, che lo richiedesse, certe facoltà che lo pongano in grado di raddoppiare la cura perchè le leggi e i magistrati del regno ottengano dappertutto il rispetto in che sono avuti nei paesi ordinati e tranquilli.

Il ministro, riservate le questioni principali intorno al definitivo organismo amministrativo del regno, ci dichiarò come in questo interstizio gli verrebbe opportuna la concessione di speciali poteri, che gli dessero abilità, tanto sia di diradare quel cumulo di affari che ora ingombrano le tavole ministeriali, quanto di trasferire ai capi-provincia autorità sufficiente a provvedere da sé nelle istanti necessità, invece che domandino ad ogni tratto i placiti del Governo centrale.

E prima d'ogni altra cosa, esplicando il suo pensiero, pareva al ministro che se gli dovesse conferire facoltà, in certe contingenze politiche, di riunire una o più delle attuali provincie del mezzogiorno sotto la mano di un alto funzionario, o governatore o commissario.

Alla detta opinione sembrava che si accostassero non pochi de' Commissari.

Ma pareva ad altri che que' gruppi o circoli di provincie, ancorchè provvisoriamente aggregate, arieggiassero le combattute Regioni.

Al postutto la Giunta considerò, che è ben possibile di age-

(7, 8, 9,
10-A)

volare e di accrescere la efficacia dell'azione governativa nelle provincie, semprechè ai prefetti si accordi maggiore potestà che non sia attribuita agli attuali governatori dalla legge 23 ottobre 1859.

La quale ovvia considerazione consigliò per avventura il ministro a non persistere nel pensiero dei circoli provvisori, e designare altrimenti le facoltà che, nell'intervallo tra la presente legge e quella d'amministrazione provinciale e comunale, gli occorrerebbero.

Chiedeva egli dunque che al Governo del Re fosse data licenza:

1° Di parificare in tutte le provincie del regno i titoli, gli stipendi, i vantaggi dei capi-provincia, e rispettivamente dei capi di circondario e dei consiglieri; e questo sulla base della *pianta* vigente nelle antiche provincie e nelle lombarde;

2° Di delegare ai reggenti delle provincie più larghe attribuzioni di quelle che sono dalla legge 23 ottobre 1859 determinate;

3° Di conferire a *sezioni temporanee del Consiglio di Stato* l'attribuzione di dare il parere richiesto dalla legge sopra i ricorsi contro le autorità locali, e sopra i contratti, e l'accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni ai Corpi morali;

4° Di delegare ai capi-provincia l'autorità di nominare gli impiegati *d'ordine*, di classe inferiore, presso gli uffici provinciali; e in genere i salariati che, giusta le leggi in vigore, sono nominati per decreto ministeriale;

5° Di pubblicare nella Emilia e nelle Marche la legge sancita per le antiche provincie e la Lombardia addì 20 novembre 1859 sull'amministrazione delle opere pie;

6° Di pubblicare nella Emilia le leggi, parimenti sancite per le antiche provincie e la Lombardia il 20 novembre 1859, sull'amministrazione sanitaria e sulla vaccinazione. —

Or ecco le deliberazioni della vostra Commissione sopra ciascuno di questi paragrafi.

Il § 1° sui titoli e gli stipendi fu volentieri ammesso.

Invero, sollecitando noi la *promiscuità* dei funzionari, vale a dire la *mobilità* loro dall'una all'altra parte del regno, affinchè sieno alla mano del ministro là dove meglio conven-gano e promettano di sè, bisognava che tutti dello stesso grado fossero parificati nello stipendio. Se no, si incardinavano nelle antiche sedi; perpetuavano i modi particolari alle amministrazioni degli antichi Stati; e inabili sarebbero rimasti o quasi stranieri alle provincie che prima non avessero amministrato.

Ma, perocchè in questa faccenda dei titoli e degli stipendi il ministro notava, poter essere mestieri di qualche *modificazione*, esistenti in alcuna di quelle provincie dove non è attuata la legge 23 ottobre; fu promosso il dubbio, se le invocate modificazioni avessero da lasciarsi alla balla del

(7, 8, 9,
10-A)

Governo, o se nella legge transitoria dovessero essere tassativamente specificate.

Prevalse il secondo partito, siccome quello che agli ordini costituzionali meglio risponde.

E le modificazioni consentite sono queste:

- a) Abolizione dei vice-governatori;
- b) Designazione di un consigliere di Governo, il quale, in caso di assenza o d'impedimento del capo-provincia ne faccia le veci;
- c) Distinzione dei capi-provincia in più classi;
- d) Concessione d'indennità di alloggio ai capi di circondario;
- e) Concessione, ove occorra, d'indennità ai funzionari amministrativi in caso di traslocamento;
- f) Stanziamento di una somma nella parte straordinaria del bilancio per sopperire alla detta parificazione, alle dette indennità, e in alcuni luoghi alle spese di *rappresentanza* dei capi-provincia. —

La opportunità di siffatte modificazioni non è problematica. Tuttavia diremo alcunchè circa l'abolizione dei vice-governatori.

Sin dagli esordi della attuazione della legge 23 ottobre, il suo autore aveva indicato che forse i due uffici di governatore e vice-governatore erano riducibili ad un solo; e ne tentava la esperienza, inviando alla provincia di Cremona il solo vice-governatore.

In fatto, talune provincie ebbero a restare or senza l'uno, or senza l'altro di quei funzionari; e nè i provinciali mostrano grande rammarico, nè la gestione della cosa pubblica vi scapitò.

Tra que' due uffiziali si avverò un cotale *dualismo*, che o tolse del prestigio all'uno, o fece all'altro un dovere della scioperatezza.

Indi l'abolizione del vice-governatore si manifesta inoffensiva all'amministrazione delle provincie, confacente alla economia dell'erario. —

Del restò, poichè s'è accennato alle spese di *rappresentanza* concesse ai capi-provincia, la Giunta non può non esprimere il voto che desse sieno contenute in discreti limiti; coloro, ai quali sono assegnate, ne usino secondo ha inteso il legislatore; sicchè pongasi fine al sospetto che, sotto specie di spese di rappresentanza, si nasconda un aumento *eslege* sullo stipendio dei governatori o dei prefetti.

Il § 2°, che riconosce al Governo del Re la facoltà di delegare ai capi delle provincie maggiori attribuzioni che non sieno le impartite dalla legge 23 ottobre, fu pure accettato senza esitanza.

Le facoltà di che parliamo sono tutte nella cerchia del potere esecutivo, e son quelle di cui compete l'esercizio al ministro dell'interno per legge e senza uopo di

decreto reale. Le Autorità, coll'organo delle quali egli potrà esercitarle, sono altresì costituite dalla legge.

(7, 8, 9,
10-A)

Qui dunque non era necessario che la Commissione esaminasse *a priori*, e determinasse o *per singolo* o *per categoria* le attribuzioni da delegarsi.

A un tale esame, e a una tale determinazione la Giunta sarebbe stata meno idonea e meno competente; perocchè ognuno si avvegga che le delegazioni, entro la sfera d'azione ministeriale, debbono contemperarsi allo stato degli animi e delle cose nelle provincie.

Il § 3°, concernente le *sezioni temporanee del Consiglio di Stato*, non fu accolto dalla Commissione.

O pensiamo alle provincie attualmente remote dal centro, che son quelle della Toscana e del cessato reame di Sicilia e di Napoli: ed esse hanno per a tempo i loro Consigli di Stato in Palermo, Napoli, Firenze.

O pensiamo alle altre provincie: e non sapremmo scorgere bisogno di instituirvi sezioni temporanee del Consiglio di Stato, le quali, instituite che fossero, animerebbero ne' luoghi a ciò scelti il desiderio di vedersele confermate.

Reputiamo alquanto esagerato il lamento della via lunga che debbono fare i Ricorsi, nelle materie amministrative, innanzi che raggiungano il parere del Consiglio di Stato sedente nella capitale.

Forsechè la Sardegna, preziosa parte delle antiche provincie, non è per tanto spazio di mare divisa dalla regale Torino? o forse i ricorsi della Sardegna non sono sempre venuti al Consiglio di Stato centrale, senza che per ciò ne sorgessero lagnanze di soverchio ritardo?

A ogni modo, la materia dei Ricorsi, e delle Autorità cui spetti provvedere sovr'essi, non vuol essere pregiudicata con una legge occasionale di transizione.

Ogni ordinamento relativo merita che venga riservato alle leggi organiche definitive; massimechè le innovazioni nella materia hanno connessione diretta con quanto il Parlamento sarà per deliberare intorno all'altro schema di legge *del Contenzioso amministrativo* proposto dal ministro dell'interno nella tornata del 27 aprile.

Il § 4° potrebbesi considerare una quasi ripetizione del § 2, postochè nelle attribuzioni, da potersi delegare giusta il § 2, si comprende anche quella della *nomina* degl'impiegati (come dicono) *d'ordine*, che forma il tema del presente paragrafo. Talchè la Commissione ha stimato bene di ometterlo.

I §§ 5 e 6 sono stati di botto approvati.

Nell'Umbria si pubblicò la legge 20 novembre 1859 (n° 3779) riguardante l'amministrazione delle opere pie, il regime economico, la contabilità, la tutela e l'ingerenza governativa

(7, 8, 9,
10-A)

sopra di esse, l'erezione di nuove opere pie, e le congregazioni di carità.

Nelle Marche e nell'Umbria fu pubblicata la legge 14 giugno e il regolamento 30 ottobre 1859 sul servizio delle vaccinazioni, e l'altra legge 20 novembre 1859 (n° 3795) sull'amministrazione sanitaria, le attribuzioni dei Consigli di sanità e quelle dei sindaci in materia di polizia sanitaria.

Per contro, alle provincie dell'Emilia non fu data nessuna delle leggi testè ricordate; e la legge 20 novembre sulle opere pie non fu data neanche alle Marche.

Importa unificare le dette provincie nella legislazione, eziandio in questi particolari. E ciò appunto si ottiene mercè i §§ 5 e 6.

Torna tanto più urgente lo estendere specialmente all'Emilia la citata legge sulle opere pie, dappoichè i Governi provvisorii hanno colà promulgato, rispetto agli ex-ducato, le leggi sarde del 1856 e del 1850, che per la legge 20 novembre 1859 sono abrogate, — e rispetto alle Romagne, la legge dell'antico regno d'Italia, la quale dissuona coi precedenti delle istituzioni di quei paesi, e non si conforma coi principii della detta legge 20 novembre 1859.

La pubblicazione della quale legge sulle opere pie può bene aver luogo, quantunque siasi dall'onorevole ministro presentato alla Camera nel dì 27 aprile uno schema di legge novella: perchè lo schema non muta la sostanza della legge 20 novembre; e le riforme che mette innanzi, se il Parlamento le ammetta, si attuerebbero senza disagio in tutte le provincie governate da quella. —

Dopo ciò, per talento di unificazione, la Giunta si faceva ad investigare se non giovasse di pubblicare eziandio nelle provincie dell'Emilia, dell'Umbria e delle Marche la legge 20 novembre 1859 (n° 3780) « sopra i conflitti positivi tra i tribunali del contenzioso amministrativo e i tribunali ordinari, i conflitti positivi fra l'autorità amministrativa e la giudiziaria, e i conflitti negativi ». Ma, poichè da cosa nasce cosa, l'attuazione della legge sopra i conflitti avrebbe fatto sorgere, più o meno certo, il bisogno di congiungere alla sua pubblicazione anche quella delle due leggi del 30 ottobre 1859 (n.° 3707, 3708), l'una sopra il Consiglio di Stato, e l'altra del contenzioso amministrativo. E siccome del contenzioso amministrativo molti hanno domandato, ed è già proposta la soppressione; e, d'altro canto, la legge del contenzioso amministrativo ha molte e grandi attinenze con quella del Consiglio di Stato; s'è creduto meglio di interlasciare la promulgazione nelle dette provincie di tutte e tre le leggi (n.° 3707, 3708, 3780.)

Tali le provvidenze della Giunta, concernenti il periodo transitorio. — Negli articoli che sottomettiamo alla Camera sono formulate.

Per effetto di codeste provvidenze, e, peculiarmente delle modificazioni che quinci il Governo del Re ha facoltà d'introdurre nella legge 23 ottobre 1859 (già promulgata in tutte le parti dello Stato, trannechè nelle provincie toscane, come noteremo qui appresso), l'amministrazione comunale e provinciale potrà essere condotta con regole uniformi. Così ci saremo ravvicinati alla *unità* di governo, e a quel *decentramento* che facciamo ragione si debba raggiungere colla legge organica alla quale gli studi nostri son consacrati. —

(7, 8, 9,
10-A)

Toscana sola, per breve tempo ancora, formerà eccezione.

Ci è grato ufficio di testimoniare alla Camera che l'illustre uomo di Stato, oggidì assunto ai Consigli della Corona, aveva presso la Giunta iniziato, e con forte animo propugnato, il divisamento di far cessare nel suo nativo paese le leggi amministrative provinciali e comunali sancite da lui nel periodo anteriore all'editto di annessione del 22 marzo 1860.

Egli, che aveva dato il primo colpo alle autonomie *subnazionali*, strumento e base della passata servitù, con generosa intolleranza voleva portare ad esse l'ultimo crollo.

E la Giunta s'era posta all'opera, di concerto col signor ministro, per veder modo d'incarnare il disegno. — Ma le difficoltà non erano tali che le potesse vincere una legge di transizione.

Tali difficoltà non riguardano tanto l'amministrazione dei comuni, quanto l'amministrazione delle provincie.

In riguardo ai comuni, analoghi principii di libertà informano e sì la legge toscana, e sì quella del 23 ottobre 1859, dalla quale sostanzialmente non differisce neppure il progetto del signor ministro dell'interno presentato alle nostre deliberazioni.

Le indagini quindi si indirizzarono a chiedere, quali modificazioni converrebbe arrecare alla legge 23 ottobre 1859 in quella parte che tocca all'ordinamento delle provincie.

A questo punto il signor ministro ci apprestava due articoli: il primo dei quali proponeva che alcune materie (e principalmente le strade, e le scuole secondarie) si trasferissero in propria amministrazione alle provincie; e il secondo che, fissate le materie in diretta amministrazione dei comuni e delle provincie, le funzioni della vigilanza e della tutela fossero tutte governative, e perciò richiamate dalle deputazioni provinciali al prefetto.

Per codeste disposizioni la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 accosterebbesi alla legge ora vigente in Toscana, e si farebbe un passo verso l'accettazione del sistema dal ministro sviluppato nei suoi progetti di legge.

Ma contro la detta proposta si elevavano gravi obiezioni.

Osservavasi, che i nuovi articoli avrebbero certamente data occasione a lunghe ed intricate discussioni nel Parlamento.

Si soggiungeva, che l'accettazione di quelli poteva prematuramente influire e quindi pregiudicare il concetto della

(7. 8, 9,
10-A)

14

futura legge organica definitiva sull'ordinamento delle provincie.

D'altra parte, non pochi della Giunta dicevano: perchè vorremmo ora, con l'attuazione intera della legge 23 ottobre 1859, portare nell'amministrazione provinciale della Toscana una innovazione, la quale forse sarebbe destinata a far luogo tra non molto ad un secondo mutamento, e forse alla restituzione del presente sistema? o non anzi veggiamo che la restituzione del presente sistema dell'amministrazione provinciale della Toscana avverrebbe di certo, se i progetti del ministro conseguissero l'approvazione del potere legislativo?

Alcuni inoltre avvisavano, come il sistema provinciale della legge 23 ottobre 1859 si collegasse colle altre leggi dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, della beneficenza, che ancora non sono pubblicate nella Toscana.

Questi dubbi e queste obiezioni ci persuasero, che, in ogni modo, si andava incontro a tali dibattimenti che metterebbero in forse l'accoglienza presta e concorde, quale ai designati provvedimenti transitorii si vorrebbe accordata.

E però la Giunta, dopo aver agitato lungamente il quesito, si tenne forzata di rinunciare alla proposta, che, siccome conducente alla unificazione, era stata da tutti applaudita. —

SIGNORI,

Se i discorsi ostacoli avessero ceduto dinnanzi alla diligenza ed all'affetto immenso che portiamo alla unità nazionale, la Giunta vi avrebbe sicuramente sottomesso, non uno schema di legge parziale e provvisoria, ma tutta quella tela di leggi organiche che il paese attende con viva impazienza.

Questa legge transitoria, intantochè dà abilità al Governo del Re di attuare certi temperamenti che nelle presenti condizioni non potrebbero essere differiti, a noi procaccia il tempo di progredire nel lavoro d'ordinamento generale amministrativo, con buona speranza di corrispondere alla fiducia di che ci hanno onorato gli Uffici.

Ci è pegno della buona vostra accoglienza a questo schema di legge transitoria lo averlo noi deliberato di pieno accordo coll'onorevole signor ministro.

Qui tutti intendiamo a far manifesto agli amici ed ai nemici, che tra i rappresentanti della nazione, non le gare e le ambizioni dei partiti, ma unicamente signoreggia il sentimento del vero bene pubblico.

È convinzione di tutte le Parti di questa Camera, che alla esplicazione del nostro movimento nazionale occorra lo svolgimento pieno delle libertà amministrative, tanto come quello delle politiche. Ma colle une e colle altre ognuno vuole crescere la forza morale al Potere. Il nostro ordinamento organico deve servire e servirà spassionatamente a questo bisogno. Indebolirci è perderci.

Ricordiamoci che essa pure la *utilizzazione* è *armamento*: perchè non sono vera forza gli arsenali e i soldati, se non regna la confidenza nell'avvenire della patria, e se non vedesi l'azione delle leggi estendersi maestosa, eguale, sicura sopra tutti gli ordini dei cittadini.

(7, 8, 9, 10-A)

Ritemprando le parlamentari nostre fatiche a questi ricordi, meriteremo che i posterì applichino all'opera nostra la sentenza « che le leggi sono la saviezza delle nazioni. »

SEBASTIANO TECCHIO, *relatore.*

I I .000,00 I
II I

(7, 8, 9,
10-A)

Provvisoriamente, e sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del regno sieno approvate e poste in vigore, potrà il Governo del Re con reali decreti, deliberati in Consiglio dei ministri:

I. Parificare in tutte le provincie del regno, e sulla base delle *Piante* ordinate colle leggi 6 e 16 novembre 1859, n.º 5714, 5723, i titoli, gli stipendi, i vantaggi dei capi di provincia, e rispettivamente dei capi di circondario e dei consiglieri di Governo; ~~fermo le attuali circoscrizioni;~~

II. Introdurre contemporaneamente nella legge 23 ottobre 1859 n.º 3702, e nelle citate leggi 6 e 16 novembre, le seguenti modificazioni:

- a) Abolizione dei vice governatori;
- b) Designazione di un consigliere di Governo il quale, in caso di assenza o di impedimento del capo della provincia, ne faccia le veci;
- c) Distinzione dei capi-provincia in più classi;
- d) Concessione d'indennità di alloggio ai capi di circondario;
- e) Concessione, ove occorra, di indennità ai funzionari dell'ordine amministrativo in caso di traslocamento;

III. Stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno in apposita categoria la somma di lire ~~100,000~~ ^{I. 140,000.} per sopperire alla detta parificazione, alle indennità di cui ~~nell'articolo precedente~~ (lettere d, e), e in alcuni luoghi alle spese di rappresentanza;

IV. Delegare a tutti indistintamente i capi di provincia attribuzioni che per legge sono proprie del ministro dell'interno, e per le quali non è richiesto decreto reale;

V. Pubblicare e porre in vigore nell'Emilia e nelle Marche la legge 20 novembre 1859 n.º 3779.

VI. Pubblicare e porre in vigore nell'Emilia la legge 14 giugno 1859 n.º 3448, e il relativo regolamento 30 ottobre 1859, e l'altra legge 20 novembre 1859 n.º 3793.

I nel precedente paragrafo II.

Approvato nella Camera del 6. Luglio 1861.

Pellati

CAMERA DEI DEPUTATI

(N° 5)

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno

(MINGHETTI)

nella tornata del 13 marzo 1861

**Consorzi fra privati, comuni e provincie per causa
di pubblica utilità.**

SIGNORI,

Il progetto di legge comunale e provinciale attribuisce alla provincia molti istituti e molte opere pubbliche che dapprima appartenevano allo Stato. Ma, perchè le provincie bastino a provvedere a tali servizi, converrà tener modo ch'esse possano associarsi fra loro, affinchè agli sforzi singolari e sparsi venga sostituita l'azione collettiva, e si consegua in tal guisa la maggiore bontà del risultamento col maggiore risparmio delle spese.

Se l'instituzione dei consorzi, che altro non è in sostanza fuorchè l'applicazione, ora volontaria ed ora obbligatoria, del principio d'associazione, tornò molto utile ed opportuna nel passato, quantunque per l'ordinario si restringesse ad opere di acque e strade, molto più utile ed opportuna riescirà nell'avvenire, trattandosi di conferire ai municipi ed alle provincie molte importanti attribuzioni, specialmente per ciò che si riferisce all'istruzione, alla beneficenza ed ai pubblici lavori.

La proposta che ho l'onore di presentarvi non determina tutti gli oggetti suscettivi di consorzio nè dà le disposizioni a ciascuno di essi relative, ma definisce le norme per costituire e regolare i consorzi in generale, qualunque sia l'oggetto al quale essi intendono.

(9)

Una legge sui consorzi dei comuni, dei privati e delle provincie, che non determini alcun oggetto speciale ma comprenda ogni maniera di consorzio obbligatorio o facoltativo, mentre apre il campo a quei vantaggi economici e morali che derivano dall'associazione delle forze indirizzate ad un fine comune, incontra non poche e non lievi difficoltà, avuto riguardo non solo all'ampiezza della materia, ma anche alla varietà ed alla insufficienza delle legislazioni vigenti nelle diverse provincie d'Italia.

Che se ella paresse a taluno nelle sue generalità troppo astratta, uopo è ricordare che intorno alle speciali materie che ponno essere oggetto di consorzio, come pubblici lavori, o beneficenza, o istruzione, dalle leggi speciali è o sarà dichiarato a carico di chi debbano essere in tutto od in parte le spese relative; e quindi a quelle leggi speciali deve necessariamente riferirsi l'attuale progetto. Ma quella generalità, che è il carattere suo più distinto, mentre era necessaria, torna utile praticamente, sia perchè lascia più libero campo alle leggi speciali di ampliare la materia dei consorzi, sia perchè diminuisce la necessità di modificare la legge sui medesimi per le modificazioni che avvenissero negli ordini relativi alle diverse parti della pubblica amministrazione.

Premessa questa spiegazione, gioverà esporre a quali principii, nel suo complesso, il progetto s'informa.

La prima questione generale da risolvere era questa: se convenisse che la legge dichiarasse obbligatorio il consorzio in certi casi e stabilisse le autorità ed i modi per assicurarne l'esecuzione, ovvero si limitasse a dichiarare quali fossero gli oggetti e i casi suscettivi di consorzio obbligatorio, lasciando che la costituzione di esso fosse promossa da alcuno fra gl'interessati, e dando a tutti gl'interessati il diritto di promuoverne e di ottenerne la costituzione.

Dei due sistemi è stato preferito il secondo; e ciò perchè esso restringe l'ingerenza dell'autorità amministrativa, sostituendo altri mezzi non meno efficaci a conseguire l'intento; perchè concede maggiore libertà agl'interessati, i quali possono anche accordarsi di provvedere al bisogno o colla forma dei consorzi facoltativi od assumendo, ciascuno per la propria parte, le opere che sarebbero state oggetto di un consorzio obbligatorio; perchè infine, o trattasi di opere d'interesse privato per le quali la legge si restringe a dichiarare a carico di chi debbono stare, e l'interesse privato offre una sufficiente garanzia per l'esecuzione, o si tratta di opere dichiarate obbligatorie dalle leggi speciali, ed in tal caso, oltre l'interesse privato, anche la vigilanza dell'autorità ne cura l'adempimento.

Una seconda questione era, a quale autorità si dovessero affidare gli atti richiesti per decretare un consorzio obbligatorio.

In questa materia non mancano, per verità, elementi di natura giuridica, ma quelli di natura amministrativa eviden-

temente prevalgono, ed anzi gli stessi elementi giuridici partecipano del carattere amministrativo, sia per l'indole loro sia pel loro fine.

L'ingerenza di due diverse autorità nel soggetto medesimo non sarebbe scevra d'inconvenienti; onde, essendo necessaria una scelta, si è preferita l'autorità amministrativa, conciliandosi ancora la speditezza dei procedimenti colla efficacia delle guarentigie date dalle consulte speciali, dalla pubblicità, dai ricorsi e dagli appelli.

Ad evitare poi ogni concentramento che tolga gli affari dalla loro sede più naturale e conveniente, si è nel progetto stabilito che la competenza sia del prefetto in primo grado, e del governatore in secondo grado; cosicchè non sarebbe in verun caso necessario di ricorrere al Governo centrale.

La questione relativa alla durata dei consorzi si poteva risolvere in due modi diversi, cioè: o dichiarando che il consorzio costituito per un'opera od una istituzione dovesse durare anche pel mantenimento e per la conservazione delle medesime; o riservando di decretare la durata del consorzio quando si decretasse la costituzione del consorzio medesimo. Questo secondo sistema è sembrato degno di preferenza, essendosi considerato che il bisogno della durata del consorzio non è uguale per tutte le materie, in tutti i casi e per tutti gl'interessati, onde tornerà meglio decidere della durata quando avvenga decidere della costituzione medesima, avuto riguardo alle circostanze ed alle osservazioni degl'interessati.

Venendo ora a toccare colla maggiore brevità delle diverse parti del progetto, noterò come nel titolo primo che contiene le *disposizioni preliminari* si sia avuto cura d'indicare lo scopo ed i caratteri dei consorzi, gl'individui ed i corpi morali che possono farne parte; di distinguere i consorzi in obbligatorii ed in facoltativi, essendosi considerate suscettive di consorzio obbligatorio soltanto le opere e le istituzioni e le spese che, oltre all'essere di un interesse comune, vengano dichiarate obbligatorie da legge speciale; di distinguere inoltre il consorzio obbligatorio per un'opera od una istituzione dal consorzio obbligatorio pel riparto delle spese che la partecipazione obbligatoria seco adduce; di distinguere in fine la *partecipazione* alle spese dal semplice *concorso* alle medesime.

Il titolo II, che tratta dei *consorzi obbligatorii*, è diviso in cinque sezioni affine di meglio coordinare le disposizioni relative alle materie delle strade, delle acque, degli scolli, delle bonificazioni, dei porti e fari, dei diversi istituti e le disposizioni relative al *concorso* nelle spese dei consorzi medesimi. Per maggior chiarezza si è pure ripetute volte fatto richiamo a quelle parti del progetto che sono applicabili alle varie sezioni, col che la materia di ciascuna sezione viene ad essere compiutamente trattata.

L'argomento delle strade ha permesso di proporre alcune disposizioni abbastanza concrete, ed è sembrato che a ren-

(9)

4
derne obbligatorio il consorzio fra più comuni o più provincie sia condizione sufficiente l'aver a provvedere alle comunicazioni coi centri amministrativi o giudiziarii, ovvero ad urgenti interessi economici e morali.

Una differenza notevole si riscontra fra le disposizioni relative ai consorzi per le strade e le disposizioni relative agli altri consorzi, specialmente per le acque. Non sarebbe dato infatti di conoscere di quali comuni o di quali provincie debba essere costituito un consorzio obbligatorio per la costruzione di una strada, se il progetto di questa non fosse conosciuto in tutte le sue parti per ciò che si riferisce all'andamento, alle circostanze, ai vantaggi ed alle spese. Indi l'obbligo di presentare per la strada un progetto accompagnato dalla perizia, la qual cosa, come si dirà in appresso, non fu creduta necessaria ed opportuna in riguardo alle acque ed alle materie degli altri consorzi.

Il sistema tenuto per le strade ha permesso di adottare un provvedimento più semplice, giacchè con un atto solo si determinerebbero gli interessati a formare il consorzio obbligatorio, le opere da compiersi, e la quota rispettiva delle spese.

La materia delle acque è regolata attualmente da leggi e consuetudini molto diverse, onde sarebbe stato impossibile di enumerare per specie, anzichè per generi, le opere suscettive di consorzio obbligatorio. In difetto di altre norme, non si potevano pretermettere le seguenti condizioni, cioè: la spesa dichiarata obbligatoria dalla legge, l'identità dell'opera che richieda un concorso simultaneo e concorde, la comunanza dell'interesse, la natura dell'opera per la quale occorra unità di sistema, di direzione e di vigilanza.

La domanda per la costituzione del consorzio non sarà corredata nè dalla perizia dei lavori nè dal progetto della classificazione degli interessati; ma l'autorità amministrativa, col mezzo dell'ufficio tecnico, procede alla formazione di un progetto provvisorio e del definitivo, dopo intese le ragioni degli interessati colla guarentigia di una doppia pubblicazione.

Alla deputazione incaricata di rappresentare il consorzio è commesso tutto ciò che si riferisce alle qualità, alle perizie, ed alla esecuzione dei lavori. Con tale sistema si è rimossa la difficoltà che avrebbe impedito molte volte la costituzione dei consorzi, qualora a carico di uno o di pochi interessati fosse caduta anticipatamente la grave e talvolta inutile spesa dei progetti e delle perizie.

La materia dei porti e dei fari è considerata come oggetto suscettivo di consorzio obbligatorio piuttosto in riguardo alla loro manutenzione ed alla ripartizione delle spese, che in riguardo all'opera della costruzione, la quale non sembra suscettiva, per se medesima, di un consorzio obbligatorio tra più comuni e più provincie.

Prima di passare dai consorzi per opere pubbliche ai consorzi per diversi istituti, non sarà superfluo, a maggiore

schiarimento della materia, l'accennare almeno ad alcune delle principali differenze che, specialmente in riguardo alle acque, si riscontrano nelle leggi e disposizioni vigenti nelle varie provincie italiane.

La legge pubblicata nelle provincie antiche e nelle lombarde tratta dei consorzi relativi alle acque, agli scoli, alle bonificazioni, ai porti ed ai fari. I consorzi sono di privati o di comuni, volontari od obbligatorii, costituiti da quella legge o da costituirsi tanto con leggi speciali quanto per disposizioni governative. A sostenere le spese delle opere ed obbligazioni *poste a carico parziale o totale dei beni laterali ai fiumi o torrenti concorrono i proprietari dei beni in attuale, prossimo o remoto pericolo di danni*. Ove occorra, si stabiliscono consorzi anche pei corsi minori naturali di acque distinti dai fiumi e torrenti e per gli scoli dei terreni, i quali sono a carico esclusivo dei loro proprietari. La bonificazione dei terreni paludosi è resa obbligatoria dal Governo o ordinata con legge speciale. Obbligatorio è il concorso dei comuni per la difesa dei loro abitati, ed il concorso tanto dei comuni quanto dei privati col Governo pei beni laterali ai fiumi e torrenti navigabili. L'autorità provinciale approva il consorzio degli interessati; in caso di rifiuto o dissenso, decide, udito l'ufficio tecnico, e contro la sua decisione si ricorre al Re, il quale provvede definitivamente sulla relazione del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Per questa legge pubblicata, come ho detto poc'anzi, anche nelle provincie lombarde, nessuna innovazione si è recata ai consorzi per le acque, onde non sarà fuori di proposito il toccare alquanto della legislazione che in tale materia fu propria dell'antico Regno italico. Veniva per essa ordinato che a carico dei frontisti fosse la difesa dei terreni adiacenti ai fiumi o torrenti entro terra disarginati, quand'anche la difesa si estendesse all'abitato di un comune; che pei fiumi e torrenti arginati, fossero o no navigabili, la spesa continuasse a gravare i possidenti dei rispettivi circondari a norma delle convenzioni e consuetudini, le quali sarebbero modificate secondo equità se riuscissero litigiose ed incerte o si trovassero col tempo impraticabili ed ingiuste; che i terreni dei contribuenti si ripartissero in circondari, ed i contribuenti si ripartissero in classi diverse; che per gli scoli e le bonificazioni i terreni formassero un comprensorio, i possidenti formassero una società; e questa società fosse rappresentata da una delegazione nominata dagli interessati.

Nelle provincie già romane i lavori idraulici si distinguono in nazionali, provinciali e consorziali.

Non parlerò del metodo tanto stranamente abusato d'imporre una sopratassa pel titolo troppo spesso ideale dei pubblici lavori, ma toccherò soltanto della istituzione rispettata dei consorzii, i quali specialmente per le condizioni idrauliche della Romagna hanno sempre avuto ed hanno tuttavia una

(9) importanza non ordinaria. I regolamenti avvalorati da una antica esperienza vennero mantenuti. I lavori idraulici consorziali sono quelli che rispondono all'interesse dei possidenti e dei comuni, compresi in un determinato territorio; essi si amministrano dagli interessati sotto la vigilanza dell'autorità di quella provincia nella quale si paga un maggior contributo; i possidenti costituiscono una società rappresentata da una *Congregazione* (come è chiamata) da essi eletta.

Nelle provincie degli antichi ducati è molta discrepanza di leggi e di consuetudini. Nelle provincie di Parma (a cagione d'esempio), compresa quella di Guastalla, lo Stato concorre nella proporzione di un quinto *per le riparazioni o nuove costruzioni degli argini del Po* e dei suoi confluenti; non concorre alla difesa ed all'arginatura per certi tronchi di torrenti; non concorre alla spesa per i minori corsi di acque. Il carico è sopportato dai possidenti frontisti, uniti o no in consorzio, e dai possidenti entro ai così detti comprensorii.

La discrepanza è anche maggiore nelle provincie di Modena; dove si concorre alla spesa degli argini per cinque dodicesimi dal Governo, per altrettanto dagli interessati, e per resto dai frontisti; e dove il carico è tutto dello Stato; ai corsi minori di acque provvedono i comuni ed i consorzi, come alla difesa dei fiumi o torrenti disarginati provvedono i possidenti frontisti, o disgiunti od uniti in consorzio.

È però da notare che il regolamento dei comuni nei già *dominii estensi*, pubblicato il 21 giugno 1856 in adempimento dell'editto del 12 marzo dello stesso anno, contiene alcune disposizioni relative ai consorzi per acque e strade. Il magistrato municipale è incaricato di vegliare al mantenimento delle strade, dei ponti, degli argini, dei cavi e degli scoli comunali, ed ha sotto la propria direzione i consorzi di acque e strade. I possidenti che entro ad una determinata estensione di terreno sentono vantaggio o danno dalle acque o di scolo o d'irrigazione, o dalla costruzione e manutenzione di una strada, compongono un consorzio; i maggiori interessati ne costituiscono la rappresentanza, che si raduna sotto la presidenza del capo del comune, allora chiamato *podestà*.

In Toscana sono bandi e regolamenti diversi. Specialmente per due fiumi l'Arno ed il Serchio si ordinava *l'ispezione della pubblica autorità*. L'amministrazione economica e la direzione dei lavori *di tutti i fiumi, fossi, torrenti, rii ed altri qualunque stensi corsi di acque della provincia pisana* si affidava ad una deputazione di proprietari, aggiungendosi che i corsi di acque, per quali mancasse un regolamento amministrativo, fossero mantenuti dai possessori frontisti.

Non è da tacere che per il regolamento, il quale serve ora di legge ai comuni di Toscana, al consiglio municipale compete di deliberare sopra qualunque opera *che innovi lo stato degli alvei dei fiumi, torrenti, canali e altri corsi d'acqua e loro pertinenze, a termini del regolamento del 10 aprile 1782, e degli altri ordini veglianti in proposito*.

Nelle provincie napoletane una legge del 1819 provvedeva all'amministrazione delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca; un decreto del 1826 la faceva dipendere dal Ministero delle finanze; un decreto del 1852 riordinava il corpo degli ingegneri pei servizi relativi ai progetti, alla direzione, ed alla esecuzione *di tutte le opere pubbliche*. Lettere circolari intorno all'uso delle acque dichiaravano necessaria l'approvazione del ministro delle finanze per qualunque novità in riguardo al corso delle acque ed alle loro sponde. Altri decreti per la Sicilia; uno dei quali concentrava negli intendenti *tutto il servizio delle opere pubbliche*.

Non mi sarebbe ora lecito e possibile l'addentrarmi nell'esame comparativo di queste diverse legislazioni; ciascuno di voi, o signori, potrà istituirlo. Ma dopo il rapido cenno che ho creduto di farne, io riprenderò il discorso intorno al progetto.

I consorzi per istituti di istruzione e di beneficenza meritavano senza dubbio una particolare considerazione. Ma, appartenendo a leggi speciali di provvedere a tali materie, bastava al presente progetto il dichiarare che a rendere per esse obbligatorio il consorzio dovessero concorrere queste due condizioni, cioè la spesa obbligatoria per più comuni e più provincie, e l'interesse di più comuni e più provincie ad attuare e mantenere uno stesso istituto.

Coll'articolo 37 si provvede in modo speciale al consorzio obbligatorio fra più provincie per gli ospizi degli esposti e dei maniaci, qualora tali istituti posti in una provincia servano anche alle altre. Tale provvedimento riescirà quanto utile, altrettanto necessario, se dal bilancio dello Stato si vogliono togliere gli assegnamenti relativi anche a questa parte della pubblica beneficenza, alla quale con maggiore convenienza, equità ed economia intenderanno le amministrazioni locali, e se vogliasi che le provincie concorrano in comune a spese d'interesse comune senz'chè le une ne rimangano alleviate con danno delle altre.

Il determinare la sede dei diversi istituti è cosa di molta importanza per gli interessati e per la durata del consorzio, ed a ciò provvederanno i rappresentanti degli interessati medesimi, senz'chè si abbiano a concentrare in un solo luogo diversi istituti, o si abbiano questi a moltiplicare in luoghi diversi e troppo vicini.

La quinta sezione del titolo II riguarda *il concorso obbligatorio a favore dei consorzi*. La domanda del *concorso* non potrà dar luogo a gravi difficoltà, giacchè dovrà avere per fondamento una legge che ne imponga l'obbligo a più provincie, comuni ed altri corpi morali. La difficoltà vera può nascere nel caso in cui la legge non abbia nè stabilita la quota del concorso nè poste le norme per determinarla.

L'argomento è molto delicato, ed il rimetterlo in tutto alla decisione dell'autorità amministrativa non sarebbe consiglio abbastanza provvido e tale da prestare agli interessati ogni

(9)

migliore guarentigia. Si è quindi distinta la massima del concorso dalla sua applicazione. Il decretare se il concorso sia dovuto e da chi sia dovuto viene affidato all'autorità amministrativa colle guarentigie del ricorso. La quota del concorso sarà invece stabilita col giudizio di arbitri che si nomineranno dagli interessati, e in difetto di tal nomina, saranno questi eletti non già dall'autorità amministrativa, ma dal presidente della Corte d'appello.

Il titolo III tratta dei consorzi facoltativi costituiti da corpi morali soggetti alla tutela della legge, dipendendo i consorzi facoltativi fra soli privati dalle leggi civili e commerciali concernenti il contratto di società. E nemmeno pei corpi morali s'intende di derogare minimamente alle leggi generali, ma si pongono soltanto alcune norme che rendano più facile e spedita la costituzione dei consorzi.

Ad evitare una delle principali difficoltà che si incontra per costituire i consorzi volontari, voglio dire il ripartimento delle quote, si è creduto opportuno di applicare la massima adottata da tutti i codici moderni, per la quale si reputa stabilito il prezzo nelle vendite e perfetto il contratto allorché la fissazione del prezzo è stata delegata, in modo obbligatorio per le parti, ad una determinata persona. Per la costituzione del consorzio riuscirebbe (secondo la proposta) perfetto il contratto fra le parti colla nomina degli arbitri, e riuscirebbe definitivo anche pei terzi dopo le prescritte pubblicazioni.

La facoltà aggiunta di costituire colle forme del consorzio facoltativo un consorzio che avrebbe potuto essere obbligatorio è giustificata dal desiderio di diminuire il più che sia possibile l'ingerenza dell'autorità, e di non affidare a mezzi coattivi il conseguimento di ciò che per libera volontà degli interessati venga egualmente fatto di ottenere e di eseguire. Col discentramento amministrativo, che è nel voto universale, i consorzi volontari sono destinati a recare i più grandi vantaggi ai comuni ed alle provincie.

Nell'articolo 46 sono posti i germi di quei miglioramenti economici e morali che le provincie, i comuni, i corpi morali ed i privati sapranno conseguire coordinando la direzione di molti importanti istituti.

*Il titolo IV contiene le disposizioni generali, e non occorre spendere parola per dimostrarne la convenienza. Mentre da un lato si rispettano i consorzi esistenti e fondati sopra convenzioni e consuetudini che abbiano forza obbligatoria fra le parti interessate, vuolsi dall'altro provvedere ai casi nei quali gli antichi consorzi fossero per cessare o dovessero ricostituirsi o riformarsi, modificarsi, ampliarsi o restringersi, secondo che le circostanze dei medesimi siano pure mutate.

La costituzione dei consorzi obbligatorii ed anche dei facoltativi (non riguardandosi nel progetto a quelli d'interesse meramente privato) ha necessariamente per oggetto opere ed istituzioni di pubblica utilità. Era quindi ragione che ai

consorzi si concedessero , per le loro riscossioni, quei privilegi i quali sono conceduti alle provincie , ai comuni ed agli stessi consorzi esistenti.

(9)

La vigilanza governativa non poteva venir meno pei corpi tutelati dalla legge, nè con una legge sui consorzi si poteva entrare nei confini riservati alle leggi speciali che provvederanno alle diverse materie che possono essere oggetto di consorzio. L'astenersi poi da molte particolarità e il riservare al Governo la facoltà di supplirvi con successivi regolamenti, giova a rispettare sempre più la libera iniziativa degli interessati, i quali sapranno proporre coi regolamenti propri dei nuovi consorzi da costituire o degli antichi da modificare, quelle speciali disposizioni che possono meglio servire alle circostanze ed al bisogno.

Se la presente proposta di legge fosse stata compilata dopo sancite le leggi ordinative delle varie parti del servizio pubblico, specialmente in materia di lavori e d'istruzione, avrebbe per avventura offerto minori difficoltà e si sarebbe svolta con maggiore ampiezza. Ma, qualunque essa sia, potrà intanto dischiudere la via all'applicazione del concetto che è per noi della massima importanza; del concetto cioè dell'associazione dei comuni, delle provincie, dei corpi morali e dei privati in consorzi volontari od obbligatori, al fine di applicare con ogni larghezza possibile il principio di discentramento amministrativo; avvegnachè, se io non m'inganno, tutti riponiamo in esso con unanime accordo la speranza che possa conciliare la forte unità dello Stato colla più libera azione delle potestà locali e col maggiore rispetto degli interessi esistenti.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC., ECC.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1.

I privati, i corpi morali, i comuni, e le provincie possono essere costituiti o costituirsi in consorzio al fine di eseguire o conservare a comuni spese opere od istituzioni di pubblica o comune utilità.

Art. 2.

I consorzi sono obbligatorii o facoltativi.

Sono o divengono obbligatorii, a norma della presente legge, i consorzi che hanno per fine opere od istituzioni dichiarate obbligatorie da leggi speciali ovvero la partecipazione od il contributo alle spese per le dette opere in proporzione del rispettivo interesse dei partecipanti.

In tutti gli altri casi e per ogni altra opera od istituzione, i consorzi sono facoltativi.

Art. 3.

Il semplice concorso od il sussidio ordinato o permesso dalla legge a beneficio di opere od istituzioni fatte o mantenute in consorzio non attribuisce il diritto o l'obbligazione di partecipare al consorzio.

Ove le leggi speciali non abbiano determinate le quote o somme del concorso o sussidio obbligatorio a favore di un consorzio, esse saranno fissate nel modo stabilito dalla presente legge.

Art. 4.

Gli oggetti, il modo di costituzione e la durata dei consorzi obbligatorii sono determinati dalla presente legge.

Art. 5.

Niun consorzio, salvo il caso di speciale disposizione contraria, è o può essere dichiarato obbligatorio se non in seguito all'istanza che ne venga fatta da alcun individuo o corpo interessato.

Art. 6.

Chiunque si creda interessato ha diritto di promuovere e di ottenere la costituzione del consorzio obbligatorio, ove si

tratti di oggetto dalla legge dichiarato suscettivo di consorzio obbligatorio e concorrano le condizioni da essa a tal fine richieste.

(9)

Art. 7.

Il contributo di ciascun individuo o corpo che faccia parte di un consorzio obbligatorio per opere e spese è determinato dalla convenzione; in difetto di convenzione, dalle leggi speciali; nel silenzio di queste, dalle consuetudini vigenti per ciascun caso; in mancanza di consuetudini, dal grado di interesse nel consorzio di ciascun consorziato.

Colle stesse norme avrà luogo il riparto fra gli interessati della somma o quota di partecipazione a lavori od opere poste a loro carico dalla legge.

Art. 8.

I consorzi facoltativi fra privati sono regolati, sì per la loro costituzione che pel loro oggetto e la loro durata, dalla convenzione fra gl'interessati e dalle leggi generali.

Pei consorzi facoltativi fra corpi soggetti alla vigilanza governativa o fra questi ed individui privati, si osserveranno, oltre alle leggi generali, anche le norme stabilite nella presente legge.

TITOLO II.

DEI CONSORZI OBBLIGATORII.

SEZIONE I. — Dei consorzi per le strade.

Art. 9.

Sono suscettivi di consorzio obbligatorio fra gli interessati, i lavori e le spese:

1° Per la costruzione, l'adattamento, il miglioramento e la manutenzione delle strade comunali, in cui siano interessati parecchi comuni al fine di stabilire una comunicazione di essi col capo-luogo giudiziario od amministrativo, ovvero al fine di provvedere ad urgenti interessi economici e morali dei medesimi;

2° Per la costruzione, l'adattamento, il miglioramento o la manutenzione di strade provinciali, in cui siano interessate parecchie provincie, allo scopo di avere una diretta comunicazione di esse colla sede della Corte d'appello, ovvero al fine di provvedere ad urgenti interessi economici e morali di più provincie;

3° Per l'adattamento, il miglioramento e la manutenzione delle strade private soggette a pubblica servitù, a cui siano obbligati per consuetudine o per legge parecchi individui.

Art. 10.

Chiunque intenda di promuovere la costituzione di un consorzio obbligatorio per opere relative a strade dovrà presentarne domanda al prefetto, nella quale saranno indicate:

(9)

1° Le ragioni di convenienza dell'opera, della spesa e della costituzione del consorzio;

2° Le opere e le spese da eseguirsi, giustificate dalla relativa pianta e perizia;

3° Gli individui o corpi che s'intende di chiamare a far parte del consorzio;

4° Il riparto delle quote di contributo che si crederà più conveniente.

Art. 11.

La domanda diretta a promuovere la costituzione del consorzio obbligatorio coi relativi documenti è comunicata dal prefetto agli altri interessati in essa designati, assegnando un termine non minore di giorni trenta per le loro osservazioni.

Art. 12.

Se, entro il termine assegnato, non saranno sorte opposizioni alla domanda, il prefetto decreterà la costituzione del consorzio e lo dichiarerà obbligatorio fra gli interessati designati nella domanda con cui fu promosso, stabilendo lo scopo e l'oggetto del consorzio medesimo, le opere da eseguirsi e le quote del contributo.

Art. 13.

Nel caso di opposizione di alcuno a far parte del consorzio o di dissenso sulla natura e qualità delle opere, o sul contributo, il prefetto decide, udito il parere dell'ufficio tecnico provinciale e del Consiglio di prefettura.

Nei consorzi fra più provincie o fra comuni situati in diverse provincie, deciderà il prefetto della provincia in cui è situata la maggior parte della strada da costruirsi in consorzio; e, nel caso di conflitto, il prefetto, che, colla stessa norma, sarà designato dal governatore.

Art. 14.

Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al governatore.

Il governatore provvede definitivamente, udito il Consiglio di governo.

Art. 15.

Se le provincie appartengono a regioni diverse, la competenza nei casi di conflitto sarà determinata dal ministro dell'interno.

Art. 16.

Ordinato e reso esecutivo il consorzio, gli interessati procedono alla nomina di una deputazione, la quale provvederà all'esecuzione delle opere, all'amministrazione del consorzio, e lo rappresenterà per ogni riguardo, secondo le norme da stabilirsi con particolare regolamento.

Art. 17.

Il consorzio ordinato e reso esecutivo per la costruzione di una strada s'intende costituito anche per la manutenzione della medesima, salvo il caso che siasi altrimenti stabilito per legge o nel decreto di costituzione del consorzio.

Art. 18.

La costituzione dei consorzi aventi soltanto per oggetto il riparto della partecipazione o del contributo ad opere straordinali fra gl'interessati, ove non sia promossa da alcuno fra i detti partecipanti o contribuenti, potrà essere promossa da chi abbia interesse alla riscossione del detto contributo.

Art. 19.

Le forme di costituzione dei consorzi pel solo riparto della partecipazione o del contributo saranno regolate dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 16, in quanto si riferiscono alla designazione degl'individui o corpi da comprendersi nel consorzio, alla loro classificazione ed alla durata del consorzio stesso.

SEZIONE II. — *Dei consorzi per le acque.*

Art. 20.

Sono suscettive di consorzio obbligatorio le opere e le relative spese pel buon regime dei fiumi, siano essi o no navigabili; dei torrenti, rivi, scolatori pubblici, ed altri minori corsi di acque, e per la difesa dei beni, territorii ed abitati, allorchando concorrano le seguenti condizioni:

1° Si tratti delle stesse opere e spese, e queste cadano direttamente, a termini della legge, a carico di privati, corpi morali, comuni o provincie, anche promiscuamente;

2° I privati o corpi, a carico dei quali sono le opere e le spese, abbiano un interesse comune alla esecuzione delle opere stesse;

3° Le dette opere, per la loro natura, per la buona loro riuscita, e per l'economia nella spesa, richieggano una direzione unica e di essere coordinate ad un sistema.

Art. 21.

Sono suscettive di consorzio obbligatorio, al fine di farne il riparto fra gl'interessati, le somme di partecipazione o contributo di privati, corpi morali, comuni o provincie, alle spese per le opere indicate nell'articolo precedente, allorchando concorrano le seguenti condizioni:

1° Che la quota di partecipazione o contributo alla spesa dalla legge imposta ai detti individui e corpi debba, a termini della legge stessa, ripartirsi fra essi in ragione del rispettivo loro interesse;

2° Che le opere, per le quali sia stata prescritta la partecipazione od il contributo, siano d'interesse comune fra i detti partecipanti.

Art. 22.

Chiunque intenda a promuovere la costituzione di un consorzio obbligatorio per le opere e spese contemplate nell'articolo 19, dovrà presentare la sua istanza al prefetto, nella quale saranno indicati:

1° I beni che si crederà dover fare parte del consorzio, la rispettiva loro natura ed estensione, ed il nome dei loro pro-

(9)

prietari e possessori, col corredo del tipo di tutta l'estensione dei terreni che s'intende di comprendere nel consorzio;

2° Lo scopo per cui è domandata la costituzione del consorzio;

3° Le ragioni di convenienza della costituzione del consorzio e di chiamare a farne parte gl'individui o corpi e beni designati.

Art. 23.

Il prefetto fa procedere, col mezzo dell'ufficio tecnico provinciale, alla verifica della necessità ed opportunità delle opere per cui si chiede la costituzione del consorzio, della estensione e giacitura dei beni da comprendersi nel medesimo, e del rispettivo loro interesse nelle opere suddette, ed alla formazione di un progetto di classificazione degl'interessati.

Art. 24.

Le domande per la costituzione del consorzio, i relativi documenti e la proposta provvisoria di classificazione dell'ufficio tecnico sono pubblicati, a cura del prefetto, in tutti i comuni in cui sono situati i beni indicati nella detta domanda o nella proposta di classificazione.

Art. 25.

Gl'interessati sono ammessi a dedurre avanti il prefetto, nel termine non minore di giorni trenta, le loro ragioni ed opposizioni tanto sulla necessità ed opportunità delle opere proposte, quanto sugl'individui e beni da comprendersi nel consorzio, come pure sulla loro eventuale classificazione.

Art. 26.

Le osservazioni ed opposizioni degl'interessati sono comunicate dal prefetto all'ufficio tecnico provinciale, il quale compilerà un progetto definitivo degl'individui e dei beni da comprendersi nel consorzio e della loro classificazione.

Art. 27.

Il progetto definitivo, cogli altri documenti indicati nell'articolo 24, sarà pure pubblicato nel modo prescritto dall'articolo stesso, con diffidamento di dedurre, entro un termine non minore di giorni trenta, ogni ragione ed opposizione avanti il prefetto.

Art. 28.

Scaduto il termine suddetto, ove non siano sorte opposizioni, ovvero esaminati i ricorsi dedotti, il prefetto pronunzia definitivamente sulla costituzione del consorzio, sull'oggetto del medesimo e sulla classificazione degli interessati chiamati a farne parte.

Nel decreto del prefetto sarà dichiarato se il consorzio debba essere permanente, anche per la conservazione e manutenzione delle opere che formano l'oggetto del consorzio, ovvero debba soltanto essere temporaneo per la costruzione delle medesime, e se debba essere permanente o temporaneo per tutti o soltanto per una parte dei consorziati.

Art. 29.

Trovandosi compresi nel consorzio beni situati in diverse provincie, provvederà il prefetto nella cui provincia sia posta la maggiore estensione dei beni indicati nella domanda di costituzione del consorzio, e, nel caso di conflitto, il governatore determinerà la detta competenza.

Art. 30.

Contro il decreto del prefetto, accennato nell'articolo 28, è ammesso il ricorso al governatore, il quale provvede definitivamente, udito il Consiglio di Governo.

Art. 31.

Ordinato e costituito il consorzio secondo i precedenti articoli, si procede dagli interessati alla nomina di una deputazione, la quale avrà l'incarico di formare e stabilire i disegni d'arte e la stima delle opere da eseguirsi dal consorzio, di curarne l'esecuzione, di amministrare il consorzio medesimo e di rappresentarlo per ogni riguardo, secondo le norme da stabilirsi con particolare regolamento.

Art. 32.

La costituzione dei consorzi contemplati nell'articolo 21, ove non sia promossa da alcuno fra gli interessati nel riparto del contributo, potrà essere promossa da chi abbia interesse alla riscossione del contributo stesso.

Art. 33.

Le forme del procedimento per la costituzione del consorzio, di cui all'articolo 21, sono regolate dai precedenti articoli 22 al 30, in quanto si riferiscono alla designazione degli individui o corpi da comprendersi nel consorzio, alla loro classificazione, ed alla durata del consorzio stesso.

SEZIONE III. — *Dei consorzi per gli scoli artificiali, per la bonificazione dei terreni, e per i porti e fari.*

Art. 34.

Sono suscettivi di consorzio obbligatorio allorquando vi sono più interessati a carico dei quali le leggi pongono le relative spese o parte delle medesime, i lavori e le spese;

1° Per gli scoli e le bonificazioni dei terreni;

2° Per la costruzione e conservazione delle chiaviche a traverso degli argini, per lo sfogo delle acque di scolo, e per la esclusione delle acque delle piene;

3° Per la bonificazione dei terreni paludosi o dei paduli a norma delle leggi speciali;

4° Per la manutenzione dei porti che le leggi pongono a carico dei comuni o delle provincie;

5° Per la manutenzione dei fari parimenti posti dalla legge a carico dei comuni o delle provincie;

6° Per le spese che la legge pone a carico dei comuni o delle provincie a titolo di contributo alla costruzione o manutenzione di porti o fari costrutti o mantenuti dallo Stato o dalle provincie.

(9)

Art. 35.

Il consorzio nei casi contemplati dai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sarà promosso, costituito ed amministrato secondo gli articoli 22 a 31, e nei casi del paragrafo 6 sarà promosso e costituito secondo gli articoli medesimi e l'articolo 32, in quanto si riferiscono alla designazione degli individui o corpi da comprendersi nel consorzio pel riparto, alla loro classificazione, ed alla durata del consorzio.

SEZIONE IV. — *Dei consorzi per istituti diversi.*

Art. 36.

Il consorzio sarà obbligatorio ogni qualvolta si tratti di fondare, migliorare e mantenere istituti di istruzione, di beneficenza, ed altri stabilimenti di pubblica utilità che da leggi speciali siano posti in certi casi a carico di più comuni o provincie.

Art. 37.

Sono suscettivi di consorzio obbligatorio fra più provincie gli ospizi per gli esposti e per i maniaci, qualora tali istituti, posti in una provincia, servano anche a vantaggio delle altre.

Oggetto del consorzio può essere tanto la spesa dell'istituzione e del mantenimento in comune quanto il concorso alle spese medesime.

Art. 38.

Questi consorzi saranno promossi, costituiti ed amministrati secondo le norme contenute nell'articolo 35.

La sede dell'istituto o stabilimento sarà determinata dai delegati dei comuni o delle provincie consorziate.

Trattandosi di consorzio di provincie, i provvedimenti attribuiti al prefetto apparterranno al prefetto della provincia che avrà maggiore popolazione.

SEZIONE V. — *Del concorso obbligatorio a favore dei consorzi.*

Art. 39.

Ne' casi in cui la legge abbia stabilita l'obbligazione per uno o più comuni, provincie o corpi morali di concorrere a favore di un consorzio alle spese di lavori, opere od istituti, ma non abbia stabilita la somma di questo concorso nè le basi per determinarla, la medesima sarà fissata :

1° Dall'interesse di chi è tenuto a prestare il concorso all'opera od all'istituzione ;

2° Dal bisogno del consorzio a cui è dovuto il concorso.

Art. 40.

A tal fine la deputazione del consorzio, di cui all'articolo 31, presenta la sua domanda al prefetto che avrà decretato il consorzio.

Nella domanda saranno indicati :

1° I comuni o le provincie da cui si chiede il concorso ;

2° I motivi della stessa domanda.

Essa sarà inoltre corredata di tutti i documenti e titoli relativi alla seguita costituzione del consorzio, e dei disegni e stime dei progetti da eseguirsi.

Art. 41.

La domanda del consorzio sarà, a cura del prefetto, comunicata ai comuni od alle provincie di cui si chiede il concorso, colla prefissione di un termine per deliberare sulla medesima.

Art. 42.

Ove le parti siano consenzienti, ed in caso di opposizione, udite le rispettive loro ragioni, il prefetto provvederà con decreto in cui saranno indicati l'oggetto del concorso ed i comuni, le provincie o corpi morali che dovranno prestarlo.

Art. 43.

Contro i decreti del prefetto è ammesso il ricorso al governatore, il quale provvederà definitivamente, udito il Consiglio di Governo.

Art. 44.

Decretato definitivamente il concorso a favore di un consorzio, saranno nominati due arbitri, uno per parte del consorzio ed uno per parte dei corpi da cui sarà dovuto il concorso, i quali arbitri, udite le domande e ragioni delle parti, giudicheranno e stabiliranno la quota o somma di concorso da prestarsi da ognuno dei suddetti corpi.

Essendovi dissenso fra quelli che debbono prestare il concorso per la nomina del loro arbitro, esso sarà nominato dal presidente della Corte d'appello. In ognuno di questi casi la nomina è inappellabile.

Nei caso di dissenso fra i due arbitri, sarà dai medesimi nominato un terzo arbitro, unitamente al quale pronunzieranno il definitivo loro giudizio.

Il giudizio degli arbitri è sempre inappellabile.

Non essendo nominato l'arbitro da alcuna delle parti, la nomina verrà fatta dal presidente della Corte d'appello.

Art. 45.

Il concorso alle spese di un consorzio non importa l'obbligazione di concorrere alle spese di manutenzione de' suoi lavori od istituti, salvo che sia stato per legge o per convenzione altrimenti stabilito.

TITOLO III.

Dei Consorzi facoltativi.

Art. 46.

Le provincie, i comuni, i corpi morali ed i privati possono costituirsi in consorzio per qualsivoglia oggetto od istituto di pubblica e comune utilità, entro i limiti delle loro attribuzioni.

(9)

Il consorzio potrà aver luogo anche per più oggetti o istituti della stessa natura, col fine di meglio coordinarne la direzione e l'economia e meglio ripartirne i servizi.

Art. 47.

Le proposte di consorzio, di cui nell'articolo precedente, dovranno per l'approvazione essere comunicate al prefetto, e se vi saranno interessate più provincie o comuni di diverse provincie, al governatore.

Art. 48.

Stabilito l'oggetto del consorzio, la sua durata, e le persone o corpi morali che vi debbono partecipare, ed ottenuta l'approvazione di che all'articolo precedente, le parti potranno eleggere tre arbitri per la fissazione delle rispettive quote di contributo, per la risoluzione di tutte le altre questioni, e per la determinazione di tutti gli altri elementi relativi alla attuazione del consorzio.

Fatta la nomina degli arbitri, il consorzio avrà l'effetto di una perfetta convenzione, e si avrà, siccome definitivamente stabilito fra le parti, salvo il pronunziamento degli arbitri, il quale sarà inappellabile; salvo inoltre l'approvazione delle autorità amministrative nei casi in cui fosse richiesta dalle leggi speciali, e salvo pure rispetto ai terzi, la disposizione dell'articolo 40.

Art. 49.

Qualora il consorzio obbligatorio non sia promosso da chi ne abbia per legge il diritto, esso potrà stabilirsi colle norme dei consorzi facoltativi, anche nei casi in cui, a termini della presente legge o di leggi speciali, vi fosse luogo a consorzio obbligatorio.

Nondimeno, finchè il consorzio facoltativo, quanto ai concorrenti al medesimo, non sia divenuto perfetto e definitivo, a termini della convenzione o dell'articolo 48, e finchè, quanto ai terzi, esso non sia divenuto definitivo, a termini del successivo articolo 50, sarà lecito a qualsivoglia degli interessati di promuovere rispettivamente nei casi ora accennati la costituzione del consorzio nelle forme dei consorzi obbligatorii.

Art. 50.

Il consorzio non diverrà definitivo nei terzi se non un mese dopo la pubblicazione che si sarà fatta nel giornale della Provincia o delle provincie interessate di apposita nota indicante l'oggetto del consorzio ed il nome dei corpi ed individui che intendono di costituirlo.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51.

I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nell'esecuzione quanto nella manutenzione delle opere e per ogni altro riguardo, continueranno a procedere colla osservanza delle

norme prescritte dagli atti della loro costituzione o conformemente alle consuetudini stabilite.

Però sarà applicabile ai detti consorzi la presente legge, ove si tratti di consorzio stabilito a tempo determinato, quando il detto tempo sia trascorso e si tratti della loro rinnovazione o conferma.

Potranno inoltre i consorzi esistenti, ove siano intervenute mutazioni di circostanze, essere ampliati, ristretti o variati, nel qual caso si osserveranno pure le prescrizioni della presente legge.

Art. 52.

Sono conservate le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, quand'anche in alcune località non fossero conformi al prescritto della presente legge, salve le modificazioni indicate nell'ultimo paragrafo dell'articolo precedente.

Art. 53.

La riscossione delle quote di contributo, di partecipazione e di concorso ha luogo colle forme e coi mezzi coattivi spettanti al fisco, a termini delle leggi e dei regolamenti generali.

Art. 54.

Saranno trasmessi ogni anno ai comuni, alle provincie ed ai corpi morali interessati i bilanci preventivi ed i conti consuntivi del consorzio.

Art. 55.

Nulla è innovato alle leggi riguardanti i lavori pubblici, gli istituti ed ogni altro oggetto suscettivo di consorzio, ed alle leggi relative ai comuni, alle provincie ed ai corpi morali.

CAMERA DEI DEPUTATI

(N° 4)

PROGETTO DI LEGGE**presentato dal ministro dell'interno**

(MINGHETTI)

nella tornata del 13 marzo 1861

Amministrazione regionale.

SIGNORI,

Nella relazione che accompagna il progetto di legge sulla repartizione del regno furono toccati i motivi per quali si credeva conveniente di serbare fra la provincia e lo Stato una repartizione più vasta col nome di *regione*, la quale fosse sede di un governatore che, come delegato del ministro dell'interno, provvedesse sul luogo a molti affari senza ch'essi fossero recati alla capitale, e conciliasse la varietà regolamentare delle varie parti d'Italia all'unità legislativa di tutta la nazione.

Nella relazione che accompagna il progetto di legge comunale e provinciale si mostrò come ai comuni sia data una grande libertà di azione, e come la medesima libertà sia data alla provincia resa autonoma e competente intorno a molti pubblici servizi che presentemente appartengono allo Stato.

Se taluno confronti i bilanci quali erano nei vari Stati d'Italia prima del 1859, o il bilancio del regno pel 1860, col bilancio quale verrebbe formato se il Parlamento approva il nuovo ordinamento, vedrà come per la legge comunale e provinciale le categorie che si trovano iscritte presso il Ministero dell'interno per beneficenza, esposti, manicomii, sanità, boschi, teatri, cessino al tutto e addivengano di spettanza comunale e provinciale, e similmente l'insegnamento secondario e tecnico e una notevole parte dei lavori d'acque e strade.

(10)

Al Ministero dell'interno rimarrebbero nel bilancio le sole categorie del Consiglio di Stato, dei governi e prefetture, della pubblica sicurezza e delle carceri. Sebbene sia disputabile se anche la pubblica sicurezza e le carceri di pena, che a questo ramo si collegano, potessero essere amministrare localmente, nè mancherebbero all'uopo esempi in Europa e fuori, pure, considerando alle condizioni passate d'Italia e allo stato della pubblica opinione, parve necessario il serbar questa parte importantissima all'autorità centrale. Ma anche senza di ciò un grandissimo passo si è fatto nel discentramento degli affari, e si è lasciato ai vari paesi il governo di loro medesimi, per quanto era possibile, in relazione alle forze del comune e della provincia.

Col progetto di legge sui consorzi si è fatto un passo ulteriore, promuovendo la consociazione dei comuni e delle provincie a certi peculiari oggetti sotto regole determinate.

Resta a farne un ultimo, che si presenta spontaneo ove si proceda col criterio di discentrare l'amministrazione in tutto che non è essenziale all'unità politica, militare, legislativa e finanziaria del regno.

Tali sono gli istituti d'istruzione superiore, le accademie di belle arti, gli archivi storici, tale è la cura delle strade e la difesa dei fiumi che traversano più provincie. Ma codeste attribuzioni non si possono dare alle singole provincie, sì perchè non avrebbero tanta forza di sopperirvi, nè il potrebbero senza conflitti, atteso le relazioni che intercedono fra loro nelle materie suddette. Spontaneo concetto si offriva adunque di assegnare questi uffici a un consorzio di provincie che fosse obbligatorio e permanente.

La importanza di questo consorzio renderà necessario il dare alcune regole più speciali intorno ad esso di quelle che in generalità stabilisce la proposta di legge sopra i consorzi.

Se ogni consorzio è un ente morale, non può non esserlo la regione.

Se ogni consorzio ha una rappresentanza, anche la regione dee averla. Quindi, dopo aver accennato i fini della regione come ente morale nell'articolo 1, si passa nei seguenti a definire le qualità della sua rappresentanza, e l'ordine e il modo del suo procedere.

La tabella che si annuncia nell'articolo non poteva essere redatta che in seguito al reparto territoriale, del quale parla l'articolo 29 del primo schema di legge; ma giova indicare che, proporzionando il numero dei commissarii al numero delle provincie consociate, io intendo nondimeno che la intera Commissione non oltrepassi mai il numero di venti.

L'articolo 9 determina precisamente le materie nelle quali la Commissione regionale ha voce deliberativa, e l'articolo 10 le attribuisce la facoltà di fare regolamenti intorno a tali materie, come le colture irrigue, le bonificazioni dei terreni, la caccia e la pesca, le quali cose con tanta varietà si esercitano in Italia, e che mal saprebbero sottoporre ad unifor-

mità di pratiche e di metodi. Ma, perché elleno possano esercitare influsso anche oltre i termini di una singola provincia, meglio si addicono al consorzio che insieme parecchie ne riunisce.

L'articolo 12 stabilisce un punto capitale, quale è quello che la podestà esecutiva delle deliberazioni regionali risieda nel governatore. Mentre noi sosteniamo con grande fermezza l'indipendenza dell'amministrazione nella provincia, qui invece ci sembrano appropriate le ragioni che adducono i sostenitori del sistema francese, pel quale la podestà governativa assume in sé, così nello Stato come nel dipartimento, di porre in atto le decisioni dei Consigli. Nondimeno si sono dati al governatore due assessori, i quali lo coadiuvano e completano per questa parte il suo Consiglio di governo.

Secondo questo sistema, gl'impiegati degli uffici delle regioni sono naturalmente nominati dal governatore, mentre quelli che sono addetti agl'istituti ed alle opere regionali sono nominati dalla Commissione.

Fedeli alla massima che lo Stato ha la tutela di ogni corpo morale per ciò che riguarda la legalità degli atti nella sostanza e nella forma, le sue attinenze cogli altri corpi, e per ciò che riguarda l'interesse delle generazioni avvenire, abbiamo con questa massima determinato nell'articolo 15 le materie soggette ad approvazione. Quanto all'articolo 16, che per avventura oltrepassa i termini ora indicati, vedrà il Parlamento se l'importanza di certi lavori, specialmente idraulici, lo giustifichi bastevolmente.

L'articolo 17 è l'applicazione del principio da noi ovunque introdotto sui ricorsi.

L'articolo 18 ed ultimo provvede a ciò che i servizi pubblici, dei quali è parola in questo progetto, non possano per alcuna ragione essere impediti o interrotti.

Abbiamo veduto dal principio di questa relazione quali attribuzioni rimangano al Ministero dell'interno. Vediamo ora, dopo che l'amministrazione regionale sia costituita, quali rimarrebbero al Ministero dell'istruzione pubblica e a quello dei lavori pubblici.

Al primo le norme direttive, l'approvazione degli istituti organici, le discipline generali per gli esami e la collazione dei gradi, la ispezione delle scuole d'ogni genere. Esso diviene piuttosto un magistrato di suprema vigilanza, che un ufficio amministrativo. Al secondo, le materie d'interesse veramente nazionale: le strade ferrate, le poste, i telegrafi, le spiagge ed i grandi porti.

La regione ordinata come ente morale su queste basi mi sembra non poter mettere a repentaglio in alcuna guisa l'unità e le forze della nazione, dappoiché i limiti di essa sono circoscritti, le materie che le competono bene determinate, la elezione delle rappresentanze stabilita in secondo grado, la potestà esecutiva affidata al governatore, la suprema autorità tutrice conservata al Governo centrale. Io credo adun-

que che i pericoli che taluni per avventura ne paventano siano con tali cautele al tutto rimossi.

Neppure è da temersi che ciò accresca il novero degli impiegati e moltiplichi le spese; imperocchè non si vedrebbe ragione per la quale gli istituti d'istruzione e le opere pubbliche dovessero avere maggiori impiegati e spendere di più solo perchè, invece di essere governativi, divengono regionali. E quanto all'ufficio stesso della regione, se può dirsi di nuova pianta, esso torna però a proporzionata diminuzione del novero degli impiegati che nel presente sistema sono necessari presso i Ministeri centrali.

Prima di terminare questa relazione, debbo tornare brevemente sopra un punto che è accennato nell'articolo 1, cioè che, assegnando al consorzio permanente delle provincie in regione gli istituti d'istruzione superiore, le strade e i lavori idraulici, non si chiude però al Parlamento la via di decretare opere di tal genere che fossero reputate proprie dell'intera nazione o di concorrervi in parte con sussidi. Come vi sono alcune provincie nelle quali la ricchezza è grandemente inferiore ai bisogni e alle difficoltà da vincersi, e in questi casi la regione o lo Stato può sovvenirle, così v'hanno regioni le quali per naturale postura, per malignità di passati Governi, o per vicissitudini di avversa fortuna si trovano sprovvolute ancora di quegli istituti, di quelle vie di comunicazione, di quei lavori idraulici che altrove sono da gran tempo ordinati e compiuti. Ragion vuole pertanto che la nazione venga in soccorso di esse, e ciò non sarà solo atto di fratellvole benevolenza, ma dovere di equità. Che se ufficio precipuo e perenne dello Stato si è quello di mantenere la giustizia e tutelare i diritti, un altro ancora gliene compete, cioè di integrare quelle minori associazioni che sarebbero per se difettive, sia rimuovendo gli ostacoli, sia agevolando l'esercizio delle loro attività. E se l'ultimo termine al quale dobbiamo ognora accostarci è quello che lascia all'attività privata e alla spontanea associazione la massima libertà, uopo è ancora considerare che il governarsi da se stessi, il bastare a se medesimi, il confidare nelle proprie forze, il sindacar le proprie azioni sono pregi serbati alle società più incivilite. Laonde l'ingerenza dello Stato non si può togliere ad un tratto, ma deve progressivamente restringersi mano a mano che ne scema il bisogno e l'opportunità. In tal guisa, tenendo sempre di mira l'ultimo fine, si tengono a calcolo eziandio quelle difficoltà pratiche che non si possono equamente disconoscere, e si concilia ad un tempo la ragione istorica colla idea normale dello Stato e delle sue attribuzioni.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC., ECC.

Art. 1.

Tutte le provincie che compongono una regione costituiscono fra loro un consorzio obbligatorio per le spese relative
1° Agli istituti d'istruzione superiore, agli archivi storici, alle accademie di belle arti;

2° Ai lavori pubblici per fiumi, torrenti, ponti, argini e strade.

Quando tali spese non sono poste dalla legge a carico dei comuni, delle provincie, dei consorzi o dello Stato.

Art. 2.

Ogni regione ha una Commissione eletta dai Consigli provinciali nel loro seno, a maggioranza assoluta di voti.

Ogni Consiglio elegge il numero di commissarii che sarà determinato dalla tabella annessa al decreto di ripartizione territoriale del regno.

Questi commissarii durano in ufficio tre anni, purchè conservino la qualità di consiglieri, e sono sempre rieleggibili.

Art. 3.

La Commissione si raduna ogni anno, dentro il mese di agosto, nel capoluogo della regione, per ordine del governatore, dato con avviso scritto a domicilio.

Potrà essere convocata anche straordinariamente per ordine del ministro dell'interno.

Art. 4.

Il governatore apre e chiude la sessione, interviene alle sedute, ha diritto di fare le osservazioni che crede opportune, senza per altro aver voto deliberativo, ed ha facoltà di sospendere e prorogare l'adunanza, riferendone immediatamente al ministro dell'interno.

Può delegare un consigliere di governo a fare le sue veci.

Art. 5.

La durata ordinaria della sessione è di venti giorni. Il governatore potrà prolungarla di dieci giorni, ma non oltre, senza l'assenso del ministro dell'interno.

Art. 6.

La Commissione nella prima adunanza è presieduta dal commissario seniore; il più giovane ha l'ufficio di segretario.

(10)

6

In tale adunanza elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un vice-segretario.

Per gli studi preparatorii si divide in due sezioni: l'una dell'istruzione pubblica, l'altra dei lavori pubblici.

Art. 7.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto l'intervento di due terzi dei commissarii nella prima convocazione, e della metà nella seconda.

Occorrendo una terza convocazione, si nota nel processo verbale il parere degli intervenuti, e si trasmette al governatore per gli effetti contemplati nell'articolo 18.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, si rimettono all'adunanza successiva.

Verificandosi anche in questa la parità, e non potendosi deliberare, l'atto si trasmette al governatore per l'effetto voluto dallo stesso articolo 18.

Per la presentazione delle proposte, la revisione dei conti e la regolarità delle discussioni, si osserveranno le norme prescritte nella legge comunale e provinciale.

Art. 8.

Le deliberazioni definitive della Commissione sono pubblicate colle stampe e distribuite alle provincie interessate.

Art. 9.

Spetta alla Commissione di deliberare, in conformità delle leggi relative,

- 1° Sulle istituzioni ed opere poste a carico della regione;
- 2° Sulla nomina, sulle discipline e sulla revoca degli impiegati addetti agli istituti ed ai lavori regionali;
- 3° Sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo della regione;
- 4° Sulla quota delle spese da porre a carico di ciascuna provincia in ragione delle imposte dirette dalla medesima pagate allo Stato. In via eccezionale e suppletiva, la Commissione potrà, per stabilire questa quota, aver riguardo ai prodotti del dazio di consumo, alla popolazione ed alle circostanze locali.

Art. 10.

La Commissione ha facoltà di far regolamenti per il prosciugamento e la bonificazione dei terreni, per le colture irrigue, e per gli esercizi della caccia e della pesca, osservando però le prescrizioni delle leggi dello Stato.

Art. 11.

Essa inoltre esercita tutte quelle altre attribuzioni che le sono deferite da leggi speciali, e risponde alle interpellazioni e consulte che le vengano fatte dal governatore per ordine del ministro competente.

Art. 12.

Il governatore, quale incaricato dell'amministrazione della regione,

Fa gli atti conservativi dei diritti della regione e la rappresenta in giudizio;

Dà esecuzione alle deliberazioni della Commissione;
Nomina, sospende e revoca gl'impiegati dell'ufficio amministrativo della regione;

Può sospendere gl'impiegati nominati dalla Commissione, rendendone conto alla medesima nella sua prima convocazione;

Dispone del fondo stanziato in bilancio per le spese impreviste;

In caso d'urgenza fa gli atti riservati alla Commissione, riferendone però a questa nella sua prima adunanza.

Art. 13.

La Commissione nomina ogni anno nel proprio seno due assessori, i quali risiedono presso il governatore.

Essi lo assistono nel predisporre le materie da trattarsi nelle adunanze della Commissione e nel curare l'effetto delle deliberazioni prese dalla medesima.

Sarà stanziata a favore degli assessori una somma annua a titolo d'indeunità.

Art. 14.

Gli atti della Commissione sono trasmessi dal governatore al ministro dell'interno dentro otto giorni dalla loro data. Le deliberazioni diventano esecutorie se il ministro non le annulla nel termine di un mese per difetto di forma o per contravvenzione alle leggi.

Art. 15.

Sono però soggette all'approvazione del Re, previo il voto del Consiglio di Stato, le deliberazioni della Commissione concernenti

1° Gli statuti organici degli istituti regionali ed i regolamenti indicati nell'articolo 10;

2° Le spese con cui si vincoli il bilancio per più di cinque esercizi;

3° La creazione di debiti;

4° L'alienazione di capitali;

5° Le opere che interessino più regioni o la difesa del territorio e dei confini dello Stato.

Art. 16.

Il ministro dei lavori pubblici può avocare a sé l'esame tecnico dei lavori da eseguirsi dalla regione, e determinare le norme da osservarsi in tale esecuzione, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 17.

Le contestazioni alle quali dessero luogo le deliberazioni della Commissione, la distribuzione delle quote fra le provincie, e la gestione amministrativa, saranno decise dal ministro competente, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Nessun ricorso potrà avere effetto sospensivo.

Art. 18.

In difetto di regolari deliberazioni, il governatore, udito il Consiglio di governo, introduce nel bilancio regionale gli assegnamenti necessari per le spese ordinarie e provvede ad ogni altra parte del servizio.

**MINISTERO
DELL' INTERNO**

1032

Corino addi 9 Maggio 1861

Gabinetto Particolare.

N.º _____

Indicare nella Risposta
la Divisione ed il Numero della presente

Oggetto

Il sottoscritto intende da qualche tempo
ad ordinare e raccogliere in un Volume il
numerosi richiami già pervenuti al questo
Ministero nelle Provincie, e tanto comunali
e provinciali in ordine all'attuale Ammini-
strazione amministrativa del Regno; ed è
l'intenzione che la Commissione parlamentare
e quel altro Comitato cui verrà deferito il
disegno di una nuova circoscrizione sia
fatto in grado di avere giulivente compilato
in un libro minutamente ordinare la con-
grua di documenti, bene detto di denominati
in libri diversi, che suffragano quello proposto.

Se tale intento giura di egli abbia col-
l'occhio la serie completa di tutti quelli
e tutti varie petizioni pervenute al riguardo
presentate rispettivamente al Parlamento, si
pregia perciò di richieder l'onorevole Sig.
Presidente della Camera di deputazioni
voglia ordinare il rinvio a questo Mi-
nistero degli originali e delle copie delle
mentovate petizioni.

Il sottoscritto si ancora in, suoi tempi

All' Ill. Sig. Presidente
della
Camera dei Deputati

Corino

Si confermare al ^{1o} Presidente della
Camera i sensi della più gentilissima sua
considerazione

Il Ministro
-mmz-¹⁰

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,


Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo

Gli uniti Progetti di Legge e di Regolamento — sulla
Ripartizione del Regno e sulle Autorità Governative
— sull'Amministrazione comunale e provinciale —
sulle Elezioni comunali e provinciali — sui Consorzi
— e sull'Amministrazione regionale — saranno presen-
tati al Parlamento dal Nostro Ministro dell'Interno,
il quale è incaricato di svolgerne i motivi e sostenere
ne la Discussione.

Lo stesso Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione
del presente Decreto.

Dato in Torino, addì 10 marzo 1861.



manipola